CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

DELLA

PROVINCIA DI CUNEO

Le vigenti disposizioni

in merito alle tasse di bollo

* * Quietanze ordinarie, ricevute, note e conti - Scambi commerciali - Scambi di vini spumanti, profumerie, specialità medicinali - Note e conti di alberghi, ristoranti, trattorie, caffè, circoli e clubs - Cambiali - Libri di commercio - Avvisi e manifesti al pubblico * * * * * *

CUNEO
TIPOGRAFIA FRATELLI ISOARDI
1924

CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

DELLA

PROVINCIA DI CUNEO

Le vigenti disposizioni

in merito alle tasse di bollo

* * Quietanze ordinarie, ricevute, note e conti - Scambi commerciali - Scambi di vini spumanti, profumerie, specialità medicinali - Note e conti di alberghi, ristoranti, trattorie, caffè, circoli e clubs - Cambiali - Libri di commercio - Avvisi e manifesti al pubblico * * * * * *

CUNEO

TIPOGRAFIA FRATELLI ISOARDI

1924

Questa Camera, riferendosi alla mozione presentata dal Vice-Presidente Comm. Francesco Castellino nella seduta consigliare 26 novembre u. s., ha riunito nel presente opuscolo le principali norme che riflettono le tasse di bollo sulle quietanze e ricevute ordinarie, sugli scambi commerciali, sugli scambi di vini spumanti, profumerie, specialità medicinali, sulle note e conti di alberghi, ristoranti, trattorie, caffè, bars, circoli, e sulle cambiali secondo le disposizioni dei recenti provvedimenti, approvati con RR. Decreti e secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.

In appendice ha ritenuto inoltre opportuno fare un breve cenno sui libri di commercio e sulle tasse di bollo a cui essi vanno soggetti.

Si ritiene che la classe commerciale apprezzerà l'iniziativa del nostro Istituto e vorrà gradire l'omaggio del fascicolo, che viene concesso gratuitamente a chi ne faccia richiesta e sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.

La nostra Camera è inoltre a disposizione del ceto commerciale interessato per tutti quegli ulteriori schiarimenti che potessero occorrere in materia di tasse di bollo.

Cuneo, Dicembre 1923.

IL PRESIDENTE
CASSIN

IL SEGRETARIO
A. BISIO

Le tasse di bollo sulle ricevute ordinarie, quietanze, conti, note e fatture nelle vendite a privati e negli scambi commerciali

RICEVUTE E QUIETANZE ORDINARIE

Le tasse di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, distinte e simili documenti, anche se sprovviste di sottoscrizioni, **a partire dal 15 novembre 1923,** sono modificate come segue:

Per importi da oltre L. 1 a L. 100, tassa fissa di L. 0,10;

Per importi da oltre L. 100 a L. 1000, tassa fissa di L. 0,50;

Per importi da oltre L. 1000 a L. 200.000, tassa proporzionale di L. 0,30 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire;

Per importi da oltre L. 200.000 o per somma indeterminata od «a saldo» per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questa o delle precedenti quietanze, tassa fissa di L. 60.

Sono esenti da tassa di bollo le quietanze di importo non superiore a L. 1.

Per quanto riguarda l'applicazione della tassa proporzionale di L. 0,30 per ogni 1000 lire o frazione di mille che si applica per importi da L. 1000 a L. 200.000, è da ricordare, secondo le istruzioni ministeriali, che a cominciare dal limite dal quale diventa operativa la misura proporzionale della tassa, questa deve essere calcolata non già a partire da detto limite, ma bensì sull'intera somma liberata.

Giusta poi il preciso disposto della tariffa, quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa viene sempre arrotondata a L. 1.

Le tasse anzidette sono comprensive dell'addizionale pro mutilati e vedove di guerra, e quindi la tariffa che viene segnata nel prospetto che si riporta è quella stessa che il contribuente deve pagare.

Si tenga ben presente che tale tariffa vale per le ricevute, note, conti, distinte e simili anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri eventuali documenti:

a) *fra privati;*

b) *fra privati e commercianti, comprese fra quest'ultimi, le società commerciali d'ogni specie, e viceversa;*

c) *fra chichessia e pubbliche casse, tesorerie, ricevitorie del registro, conservatorie delle ipoteche, dogane, ricevitorie del dazio di consumo, esattorie, amministrazioni ed uffici dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di Commercio, enti morali e viceversa, comprese le bollette, ricevute e quietanze rilasciate ai contribuenti per tributi d'ogni specie governativi e locali, tasse, imposte, contribuzioni dirette ed indirette, dazi di consumo e imposte di consumo in economia od in appalto, imposte di produzione e fabbricazione e relative tasse di licenza, dazi doganali, proventi di privative e monopoli, diritti erariali, diritti di segreteria e dello stato civile, proventi di servizi pubblici, anche per versamenti effettuati direttamente in tesoreria dai contribuenti, comprese pure le ricevute di aggi;*

d) *fra commercianti e privati: per scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate.*

Prontuario delle tasse di bollo sulle quietanze ordinarie.

da L.	1,01	a L.	100	L. 0,10	da L. 18.000,01	a L. 19.000	L. 6 —
»	100,01	»	1.000	» 0,50	» 19.000,01	» 20.000	» 6 —
»	1.000,01	»	2.000	» 1 —	» 20.000,01	» 21.000	» 7 —
»	2.000,01	»	3.000	» 1 —	» 21 000,01	» 22.000	» 7 —
»	3.000,01	»	4.000	» 2 —	» 22.000,01	» 23.000	» 7 —
»	4.000,01	»	5.000	» 2 —	» 23.000,01	» 24.000	» 8 —
»	5.000,01	»	6.000	» 2 —	» 24.000,01	» 25.000	» 8 —
»	6.000,01	»	7.000	» 3 —	» 25.000,01	» 26.000	» 8 —
»	7.000,01	»	8.000	» 3 —	» 26.000,01	» 27.000	» 9 —
»	8.000,01	»	9.000	» 3 —	» 27.000,01	» 28.000	» 9 —
»	9.000,01	»	10.000	» 3 —	» 28.000,01	» 29.000	» 9 —
»	10.000,01	»	11.000	» 4 —	» 29.000,01	» 30.000	» 9 —
»	11.000,01	»	12.000	» 4 —	» 30.000,01	» 33.000	» 10 —
»	12.000,01	»	13.000	» 4 —	» 23.000,01	» 36.000	» 11 —
»	13.000,01	»	14.000	» 5 —	» 36.000,01	» 40 000	» 12 —
»	14.000,01	»	15.000	» 5 —	» 40.000,01	» 43.000	» 13 —
»	15.000,01	»	16.000	» 5 —	» 43.000,01	» 46.000	» 14 —
»	16.000,01	»	17.000	» 6 —	» 46.000,01	» 50.000	» 15 —
»	17.000,01	»	18.000	» 6 —	» 50.000,01	» 53.000	» 16 —

da L.	53.000,01	a L.	56.000	L. 17 —	da L. 130.000,01	a L. 133.000	L. 40 —
»	56.000,01	»	60.000	» 18 —	» 133.000,01	» 136.000	» 41 —
»	60.000,01	»	63.000	» 19 —	» 136.000,01	» 140.000	» 42 —
»	63.000,01	»	66.000	» 20 —	» 140.000,01	» 143.000	» 43 —
»	66.000,01	»	70.000	» 21 —	» 143.000,01	» 146.000	» 44 —
»	70.000,01	»	73.000	» 22 —	» 146.000,01	» 150.000	» 45 —
»	73.000,01	»	76.000	» 23 —	» 150.000,01	» 153.000	» 46 —
»	76.000,01	»	80.000	» 24 —	» 153.000,01	» 156.000	» 47 —
»	80.000,01	»	83.000	» 25 —	» 156.000,01	» 160.000	» 48 —
»	83.000,01	»	86.000	» 26 —	» 160.000,01	» 163.000	» 49 —
»	86.000,01	»	90.000	» 27 —	» 163.000,01	» 166.000	» 50 —
»	90.000,01	»	93.000	» 28 —	» 166.000,01	» 170.000	» 51 —
»	93.000,01	»	96.000	» 29 —	» 170.000,01	» 173.000	» 52 —
»	96.000,01	»	100.000	» 30 —	» 173.000,01	» 176.000	» 53 —
»	100.000,01	»	103.000	» 31 —	» 176.000,01	» 180.000	» 54 —
»	103.000,01	»	106.000	» 32 —	» 180.000,01	» 183.000	» 55 —
»	106.000,01	»	110.000	» 33 —	» 183.000,01	» 186.000	» 56 —
»	110.000,01	»	113.000	» 34 —	» 186.000,01	» 190.000	» 57 —
»	113.000,01	»	116.000	» 35 —	» 190.000,01	» 193.000	» 58 —
»	116.000,01	»	120.000	» 36 —	» 193.000,01	» 196.000	» 59 —
»	120.000,01	»	123.000	» 37 —	» 196.000,01	» 200.000	» 60 —
»	123.000,01	»	126.000	» 38 —	» 200.000,01 e per qua-		
»	126.000,01	»	130.000	» 39 —	lunque somma . .		» 60 —

Dal prontuario sopra esposto appare evidente che qualunque sia l'importo di una ricevuta compresa tra le 1000 e le 3000 lire occorre sempre L. 1 di tassa; tra le 3000 e le 6000 lire sempre L. 2 di tassa e così di seguito.

Ad es. una quietanza di 1200 lire che dovrebbe avere il bollo di L. 0,30 per mille e cioè L. 0,30 + L. 0,30 = L. 0,60, arrotondando la frazione di lira deve essere tassata con marca da bollo di L. 1; così una quietanza di 2400 lire dovrà avere, anzichè L. 0,90, tassa di bollo di L. 1; una quietanza invece di 3010 lire deve avere invece di L. 1,20, tassa di bollo di L. 2 ecc.

Note. — Si tenga per norma che qualsiasi quietanza, quando non si tratti di scambi, o di casi altrimenti specificati, come andremo dopo esponendo, dovrà sempre assoggettarsi alla tassa sopraindicata.

Ricevute di privati e società commerciali. — In virtù delle nuove disposizioni viene anche a cessare ogni distinzione agli effetti della applicazione della tassa *di bollo fra quietanze e ricevute ordinarie rilasciate da società anonime od in accomandita per azioni o da società e compagnie di assicurazione* e quietanze e ricevute ordinarie rilasciate da privati, da commercianti e società costituite in forme diverse da quelle sopra menzionate, eccettuate le società o ditte produttrici di gaz o di energia elettrica. Quindi le quietanze e le ricevute ordinarie rilasciate dalle società anonime ed in accomandita per azioni e dalle società di assicurazione rientrano indistinta-

mente nella grande classe delle ricevute e quietanze ordinarie come alla tariffa sopra esposta.

La stessa tassa di bollo è dovuta sulle distinte per la riscossione dei dividendi ed interessi sulle azioni ed obbligazioni delle società commerciali e delle società civili.

Quietanze e ricevute ordinarie, note, conti ed altri documenti provenienti dall'estero. — Anche le ricevute o quietanze ordinarie, le note, i conti e le fatture *provenienti dall'estero,* che non si riferiscono a scambi fra commercianti ed industriali, vanno soggette alla tassa di cui nel prontuario sopra riportato. Il destinatario, *nel termine di tre giorni* dal ricevimento della fattura o quietanza, dovrà provvedere a regolarizzarla del bollo. L'applicazione della tassa, ove il documento proveniente dall'estero sia stilato in moneta estera, dovrà effettuarsi col ragguaglio di questa moneta alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria (del cambio) e cioè sulla base del valore legale.

Modo di pagamento della tassa. — La tassa di bollo sulle quietanze e ricevute ordinarie, note, conti ed altri equivalenti documenti si corrisponde nei modi ordinari, a mezzo di carta bollata, marche, o bollo a punzone.

Le marche apposte sui detti documenti, oltrechè dagli uffici del registro, *possono essere annullate direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi.*

Quietanze e ricevute ordinarie relative a mandati emessi da pubbliche amministrazioni. — Per le pubbliche amministrazioni che di solito effettuano i pagamenti e le riscossioni a mezzo di mandati, si tenga presente che, a datare dal *1° dicembre 1923,* la tassa di bollo sulle quietanze apposte ai mandati di pagamento emessi dallo Stato (1), dalle Provincie, dai Comuni, dalle altre pubbliche amministrazioni, dalle Camere di Commercio ed enti morali, deve essere corrisposta nei modi ordinari, anche se il mandato è d'importo superiore a L. 5000. La tassa di bollo quindi, nella misura stabilita dal prontuario di cui sopra, pagata sui mandati anzidetti sostituisce quella dovuta sulla fattura, nota o conto.

I commercianti, fornitori e creditori di pubbliche amministrazioni, debbono quindi tenere ben presente che le note, conti e fatture da loro compilate, sempre quando il pagamento del credito debba seguire con mandato, ordinativo, vaglia del tesoro od altro titolo di spesa da estinguersi presso le regie

(1) Si tenga presente che le forniture di merci fatte da ditte commerciali ed industriali alle aziende statali (ferrovie, poste e telegrafi, ecc.) non costituiscono mai scambi a sensi dell'art. 2 del R. Decreto 18 marzo 1923, N. 550, ancorchè dette aziende abbiano carattere industriale, nella considerazione che lo Stato non assume perciò la qualità di commerciante od industriale.

tesorerie o presso le casse degli accennati enti, devono essere presentate in esenzione della tassa di bollo.

È naturale invece che per tutti quei pagamenti che dalle dette amministrazioni saranno eseguiti senza che occorra un mandato od ordinativo, le fatture dovranno, come di regola, assoggettarsi a tassa di bollo a mezzo di marche, al momento del rilascio delle fatture medesime. Sulle dette fatture regolarmente bollate potrà essere rilasciata la ricevuta che non sarà soggetta a nuova tassa.

La esenzione, a cui si è sopra accennato, si estende pure alle parcelle, distinte ed altri consimili documenti presentati da chiunque (professionisti, avvocati erariali, avventizi, cottimisti, spacciatori all'ingrosso di generi di privative, ecc.) chieda il pagamento di una prestazione eseguita a favore dello Stato, purchè il pagamento relativo venga effettuato con mandati od ordini tratti sulle casse degli enti debitori.

Anche le note, i conti e gli elenchi di spese di degenza che gli ospedali, i pii istituti, i ricoveri, i manicomi ecc., trasmettono saltuariamente o periodicamente ad enti pubblici, enti morali ed opere pie per il pagamento in quanto portino l'indicazione dei singoli ricoverati, dei giorni di permanenza e del relativo importo per le rette giornaliere sono esenti da tassa di bollo, giusta i criteri anzi accennati, sempre quando il pagamento del relativo importo venga effettuato a mezzo di mandato od ordinativo.

Pagamenti fatti dallo Stato. — Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, la tassa sta sempre a carico esclusivo del creditore anche per le quietanze relative a forniture di merci fatte allo Stato.

Duplicati di ricevute, note, conti e fatture. — I duplicati di ricevute o quietanze ordinarie, di note, conti e fatture, *qualunque essi siano ed anche quando trattisi di scambi commerciali,* sono soggetti alla tassa di bollo nella misura seguente:

a) se emessi da società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a L. 2 - L. 2;

b) se emessi da persone o ditte che non siano società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a L. 3 - L. 3.

Le tasse suddette, comprensive dell'addizionale, dovranno essere pagate, mediante marche da bollo a tassa fissa apposte ed annullate col bollo a calendario esclusivamente dagli uffici del registro, ai quali gli interessati dovranno presentare gli originali atti già in regola col bollo e coi quali i duplicati dovranno perfettamente concordare.

Quanto ai duplicati di fatture per i quali la tassa di scambio è stata corrisposta senza impiego di marche, gli interessati dovranno somministrare ai detti uffici la prova del pagamento. Le disposizioni anzidette si applicano anche ai duplicati di ricevute o quietanze ordinarie, di note, conti e fatture provenienti dall'estero.

TASSE DI BOLLO

Nei comuni rapporti escluso il caso in cui ricorra l'applicazione della tassa di scambio

(Art. 28 R. Decreto 26 ottobre 1.23, n. 2275)

	Tassa fissa	Tassa proporzionale
da oltre L. 1 a L. 100	0, 10	
id. » 100 » 1000	0,50	
id. » 1000 » 200.000	. . . . .	0, 30
id. » 200.000 e per ricevuta a saldo di somma indeterminata	60 —	
Riguarda ricevute, note, conti, distinte e simili, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti:		Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire. Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa viene sempre arrotondata a L. 1. (*Vedi prontuario seguente*).

a) fra privati;

b) fra privati e commercianti, comprese, fra questi ultimi, le società commerciali d'ogni specie, e viceversa;

c) fra chicchessia e pubbliche casse, tesorerie, ricevitorie del registro, conservatorie delle ipoteche, dogane, ricevitorie del dazio di consumo, esattorie, amministrazioni ed uffici dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di Commercio, enti morali e viceversa, comprese le bollette, ricevute e quietanze rilasciate ai contribuenti per tributi di ogni specie, governativi e locali, tasse, imposte, contribuzioni dirette ed indirette, dazi di consumo e imposte di consumo in economia od in appalto, imposte di produzione e fabbricazione e relative tasse di licenza; dazi doganali, proventi di privative e monopolii, diritti erariali; diritti di segreteria e dello stato civile, proventi di servizi pubblici, anche per versamenti effettuati direttamente in tesoreria dai contribuenti comprese pure le ricevute di aggi;

(Le dogane riscuotono la tassa in modo virtuale per le bollette e quietanze da esse rilasciate).

d) fra commercianti e privati; per scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate.

ORDINARIE

Nell'esercizio di rivalsa verso gli utenti
da parte di società o ditte produttrici gaz od energia elettrica
per ricupero tasse corrisposte sotto forma di abbonamento

(Art. 37 R. Decreto 26 ottobre 1923, n. 2275)

	Se rilasciate da aziende che non siano società per azioni	Se rilasciate da società per azioni
	Lire	Lire
Per somme fino a L. 5	esente	esente
Quando la somma supera L. 5 e non L. 10	0, 05	0, 10
L. 10 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire .	0, 10	0, 10
L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . .	0, 20	0,20

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Anche le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

TASSE DI BOLLO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

Fra esercenti commerci ed industrie

(Art. 7 R. Decreto 18 marzo 1923, n. 550)

I

fino a L. 10 esenti

fino a L. 100 per ogni 20 lire o frazione di L. 20 . . . . . L. 0,10

oltre a L. 100 e frazione di 100 lire per ogni cento . . . . . » 0,50

Materie greggie escluse quelle di lusso di che a colonna III.

Metalli in rottami, in pani od in lingotti esclusi quelli di lusso di che a colonna III.

Calce, gessi e cementi.

Materiale laterizio e refrattario per uso edilizio.

Prodotti e concimi chimici, resine, ecc., di cui alle categorie XXXV, XXXVII, XXXVIII e XXXIX della vigente tariffa doganale (Vedere elenco *Allegato* **B**).

Prodotti dell'industria agraria che non hanno subìto alcuna lavorazione o trasformazione (Vedere elenco esemplificativo *Allegato* **A**).

II

fino a L. 10 esenti

fino a L. 100 per ogni 20 lire o frazione di L. 20 . . . . . L. 0,20

oltre L. 100 e frazione di 100 lire per ogni cento . . . . . » 1 —

Altre merci, prodotti, manufatti e semi-lavorati ed animali eccettuate le materie e articoli di lusso di che alla colonna III.

e fra i produttori diretti ed il privato consumatore

(Art. 9 R. Decreto 18 marzo 1923, n. 550)

III

fino a L. 10 esenti

fino a L. 100 per ogni 20 lire o frazione di L. 20 . . . . . L. 0,40

oltre L. 100 e frazione di 100 lire per ogni cento . . . . . L. 2 —

A

Ambra e suoi lavori.

Automobili: automobili di potenza-tipo superiore ai 25 cavalli per trasporto di persone (chassis e carrozzerie) escluse le autoambulanze e gli automobili per servizi autorizzati dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Avorio e suoi lavori.

Guanti di pelle.

Gemme: pietre preziose e perle, tanto allo stato greggio che lavorate ed i coralli lavorati.

Merletti, pizzi e tulli e lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli.

Metalli preziosi: oro, argento e platino; lavori in oro, in argento o platino, e articoli con parti o guernizioni di oro, d'argento o di platino.

Pelliccerie: pelli da pellicceria confezionate o non compresi gli articoli con parti o guarnizioni in pellicceria.

Pianoforti: eccettuati quelli verticali di altezza non superiore a m. 1,38.

Piume e lavori con piume.

Ricami a mano, e lavori o confezioni con ricami a mano.

Seta: seta lavorata, compresi i cascami lavorati e la seta artificiale; prodotti e lavori contenenti seta in qualsiasi quantità anche se artificiale. Sono esclusi i bozzoli e la seta greggia (semplice, addoppiata o torta), i cascami pettinati e filati, soggetti al trattamento dei prodotti della industria agraria e delle materie greggie.

Tappeti orientali e imitazioni a nodi.

Tartaruga e suoi lavori.

B

Mobili:

Per camere da letto: Letto a una persona, quando il prezzo supera le L. 1500.

Letto a due persone, id. le L. 2500.

Comodini con alzata, id. le L. 400.

Comò con alzata, id. le L. 2000.

Armoire ad una anta, id. le L. 2000.

Armoire a due ante all'inglese, id. le L. 3000.

Armoire a tre ante, id. le L. 5000.

Per camere da pranzo: Buffet, quando il prezzo supera le L. 3500.

Controbuffet, id. le L. 3000.

Tavola allungabile, quando il prezzo supera le L. 1500.

Sedia imbottita o incannata, id. le L. 300.

Per salotto: Canapè imbottito in bianco o incannato, quando il prezzo supera le L. 1200.

Poltrona imbottita in bianco o incannata, id. le L. 600.

Sedia imbottita in bianco o incannata, id. le L. 300.

Tavolo, id. le L. 500.

Consolle con cornice per specchio o vetrina, id. le L. 1500.

Diversi: Secrétaires, lavabi e mobili da toeletta con cornice per specchi, chiffonnières, guardarobe a più di due ante, scrivanie, librerie, argenterie, cristalliere, divani, canapé ed ottomane imbottite o comunque ricoperte, quando il prezzo supera le L. 2000.

Guardarobe a due ante, armadi da dispensa, panadore, credenze, serventi (etàgères per camere da pranzo), dormeuses e poltrone imbottite o comunque ricoperte, quando il prezzo supera le L. 1000.

Nei rapporti collegati alle disposizioni concernenti la tassa sugli scambi

Tassa fissa

(Art. 28 R. Decreto 26 ottobre 1923, n. 2275)

da L. 1 a L. 100 . . . . L. 0,10

da oltre L. 100 a L. 1000 . . . » 0,50

oltre L. 1000 per qualunque somma . » 1 —

Riguarda ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti relativi:

a) a scambi di cose esportate all'estero o introdotte nei luoghi soggetti a vigilanza doganale direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti;

b) a documenti relativi a merci estere in transito attraverso il Regno, e a merci che, provenienti dall'estero, siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;

c) a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dalla tassa sugli scambi a sensi dell'art. 13 lettere *a, b, c, d,* del R. D. 18 marzo 1923, n. 550;

d) a vendite e forniture dai produttori, commercianti ed esercenti allo Stato, Provincie, Comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, aventi per oggetto cose esenti dalla tassa di scambio a sensi dell'art. 13, lettere *a, b, c, d,* del R. D. 18 marzo 1923, n. 550;

e) a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontato la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore.

SCAMBI COMMERCIALI

Che cosa s'intende per scambio.

Riteniamo anzitutto opportuno richiamare l'attenzione delle classi interessate sul disposto dell'art. 2 del Decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, che stabilisce che colla parola *scambio* si intende ogni forma di trasferimento e cioè la compra-vendita, la permuta, il prestito, il consumo, la cessione in pagamento, il deposito con addebitamento e la consegna di materie prime, prodotti o merci per essere ridotte in manufatti per conto dello stesso fornitore, quando per tale consegna si faccia luogo ad addebito.

Perchè si debba applicare la tassa sugli scambi è necessario che lo scambio di materie gregge, di prodotti e di qualsiasi merce, avvenga fra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale e commerciale.

Si ricorda che la locuzione « *per causa del loro esercizio industriale e commerciale* » indica chiaramente che sono da considerarsi *scambi* soggetti a tassa *non soltanto quelli nei quali la parte acquirente acquista per rivendere, ma anche quelli nei quali il commerciante od industriale acquista da altro commerciante le materie gregge, le merci ed i prodotti per adibirli ad uso della propria azienda commerciale e industriale.* Citasi come esempio le vendite di stoffa, da parte di un mercante ad un sarto, gli acquisti di cancelleria che il commerciante fa per uso della propria azienda, ecc.

La tassa di bollo per gli scambi commerciali. — Essa è stabilita nelle seguenti misure:

I. — *Materie greggie, escluse quelle di lusso di che al successivo n. III.*
Metalli in rottami, in pani od in lingotti, esclusi quelli di lusso di che al successivo n. III.
Calci, gessi e cementi.
Materiale laterizio e refrattario per uso edilizio.
Prodotti e concimi chimici, resine, ecc., come da tabella riportata a pag. 32 del presente fascicolo. (Allegato **B**).
Prodotti dell'industria agraria che non hanno subìta alcuna lavorazione o trasformazione, come da tabella riportata a pag. 31 del presente fascicolo. (Allegato **A**).

Scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire - L. 0,10 compresa l'addizionale;
Scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire - L. 0,50 compresa l'addizionale.

II. — *Altre merci, prodotti, manufatti e semilavorati, ed animali*(1), *eccettuate le materie e articoli di lusso di che al successivo n. III.*
Scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire - L. 0,20 compresa l'addizionale;
Scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire - L. 1 compresa l'addizionale.

III. — *Materie e articoli classificati di lusso: (ambra e suoi lavori, automobili, avorio e suoi lavori, gemme, guanti di pelle, merletti, pizzi e tulli, metalli preziosi, pelliccerie, pianoforti, piume e lavori con piume, ricami a mano, seta lavorata, prodotti e lavori contenenti seta anche artificiale, tappeti orientali, tartaruga e suoi lavori).*
Scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire - L. 0,40 compresa l'addizionale;
Scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire - L. 2 compresa l'addizionale.

Le tasse indicate ai numeri I - II - III non si applicano sugli scambi o vendite non superiori alle L. 10.

La tassa di bollo sugli scambi è comprensiva di quella di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sulla fattura, nota o conto.

È tassativo l'obbligo ai commercianti ed industriali di redigere e rilasciare la fattura, nota, conto od altro simile documento *all'atto dello scambio* in doppio esemplare: soltanto si ammette che possa tener luogo del doppio esemplare la registrazione sui libri di prima nota. Di qui deriva che l'accordo delle parti nel ritenere superfluo il rilascio del documento a nulla gioverebbe e la mancanza del documento farebbe incorrere in contravvenzione.

La tassa di scambio è sempre dovuta al momento del rilascio della fattura o *sulle ricevute che vengano rilasciate,* prima della emissione della fattura definitiva *per pagamento di acconti effettuati da parte del debitore al creditore.*

Anche tali ricevute di acconti debbono esser fatti in doppio esemplare; ad evitare però un duplicato pagamento di tassa si ammette che la tassa

(1) Il bestiame vivo, compreso quello da macello, (bovini, suini, ovini, ecc.) rientra nella voce « animali » e quindi le vendite del detto bestiame che hanno luogo fra commercianti, compresi fra questi i negozianti macellai, costituiscono scambi ed è quindi obbligatorio per tali vendite, ancorchè effettuate nelle fiere e mercati, il rilascio della doppia fattura o equivalente documento soggetto alla tassa sopra citata (L. 1 per cento).

di scambio scontata sulle ricevute di acconti possa poi essere detratta da quella dovuta sulla fattura definitiva, la quale sarà quindi soggetta a tassa limitatamente alla differenza del prezzo non pagato. Tale trattamento è subordinato alla condizione che sulla fattura definitiva siano richiamati gli estremi delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa di scambio.

Le fatture, note e conti, nonchè le relative copie e doppi riguardanti gli scambi devono essere rispettivamente conservate tanto da chi le redige e spedisce, quanto da chi le riceve per un periodo non inferiore a tre anni ed essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari della finanza: così dicasi pei libri prima nota e per le fatture provenienti dall'estero.

È inoltre fatto obbligo a chi redige e spedisce le fatture *di numerare progressivamente i dupli* che rimangono presso di lui.

La tassa di bollo sugli scambi è a carico della parte debitrice e si riscuote mediante marche da bollo doppie, da applicarsi a cura della parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'effigie sovrana aderisca alla fattura, nota o conto detsinato all'acquirente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia o duplo della fattura, o sul libro prima nota.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca dei due esemplari.

La tassa di scambio per fatture oltre le lire 1000. — Quando la tassa di scambio sia di importo superiore a lire 1000 deve essere corrisposta mediante versamento a mezzo di un ufficio postale sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro del distretto, o mediante banco giro postale (servizio dei conti correnti ed assegni postali) da effettuarsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio, segnando sulla fattura e relativa copia o libro prima nota le caratteristiche del versamento all'Ufficio Postale o del banco giro spedito in pagamento della tassa di bollo dovuta.

Nel versamento alla posta o sul banco giro devonsi indicare gli estremi dello scambio (cioè: oggetto e data dello scambio, valore del medesimo, nome e cognome dei contraenti).

Scambio di merci importate dall'estero. — Quando si tratta di fatture provenienti dall'estero la tassa di scambio nella misura sopra riportata a seconda che trattisi di materie greggie (L. 0,50 per cento), prodotti semilavorati e lavorati (L. 1 per cento), e oggetti di lusso (L. 2 per cento), si riscuote *mediante l'applicazione sulle fatture di entrambe le sezioni delle doppie marche,* da annullarsi come sopra a cura del destinatario delle fatture, nel termine di tre giorni dal ricevimento di esse se il valore dello scambio è espresso in lire italiane, oppure nel termine di tre giorni dalla

data dello svincolo doganale o dalla data di ricevimento del pacco postale se il valore è espresso in valuta estera.

Nel caso di scambi relativi a merci importate dall'estero, *per i quali non siano ancora pervenute al destinatario le relative fatture,* la tassa di bollo di scambio dovrà in ogni caso essere corrisposta entro tre giorni dallo svincolo doganale o dal ricevimento del pacco postale mediante applicazione delle prescritte marche doppie su un qualsiasi documento equipollente alla fattura, nota, distinta, foglio di accompagnamento, corrispondenza relativa alla conclusione dello scambio, ecc., nel quale deve essere espresso o dichiarato dall'importatore il valore o prezzo della merce importata.

Il detto documento dovrà poi essere unito alla corrispondente fattura, la quale dovrà assoggettarsi a tassa di scambio soltanto quando risulti da essa un prezzo superiore al valore dichiarato nel documento già bollato e limitatamente a tale differenza.

Si tenga ancora presente che per gli scambi relativi a merci, prodotti od animali importati dall'estero, se le fatture sono in valuta estera, agli effetti della applicazione della tassa, il valore dello scambio deve computarsi in lire italiane sulla base del cambio medio ufficiale del giorno in cui ha luogo l'operazione di svincolo doganale o del giorno di ricevimento nel caso di pacchi postali.

Per le merci importate dall'estero è dovuta la tassa di scambio anche se il destinatario agisce nel Regno come filiale, agente, rappresentante, depositario della Ditta estera speditrice ed abbia comunque rapporti di dipendenza con essa. I documenti relativi alle dette importazioni effettuate da filiali, agenti, depositari e rappresentanti di case estere dovranno contenere l'indicazione del valore della merce relativa e sulla base del detto valore dovrà essere applicata la tassa di scambio all'atto dell'importazione nella misura e nei termini sopra riportati.

Il recente decreto stabilisce però che per non rendere soverchiamente gravosa l'applicazione delle anzidette disposizioni, ove il successivo scambio che ha luogo nel Regno fra la filiale, l'agente, il depositario o il rappresentante della ditta estera e il definitivo destinatario sia effettuato per un prezzo superiore al valore in base al quale fu corrisposta la tassa di scambio all'atto dell'importazione, la fattura emessa per il detto scambio successivo sia soggetta a tassa di scambio limitatamente alla differenza di prezzo avvenuta, fermo sempre il diritto alla rivalsa contro l'acquirente dell'intero importo della tassa di scambio.

Ciò importa che nessuna ulteriore tassa di scambio è dovuta quando per il successivo passaggio di cui si tratta non venga aumentato il prezzo in base al quale fu corrisposta la tassa di scambio all'atto dell'importazione, semprechè la relativa fattura venga rilasciata direttamente dalla casa estera speditrice al nome del detto acquirente, oppure quando la fattura venga bensì rilasciata dalla filiale, dall'agente e dal rappresentante, ma concorrano le seguenti condizioni:

a) che la vendita sia fatta a nome e per conto della casa estera speditrice ed in base a prezzo da questa stabilito;

b) che sulla fattura venga fatto esplicitamente constare di queste circostanze, con richiamo degli estremi della fattura o equipollente documento già assoggettato alla tassa proporzionale di scambio all'atto dell'importazione.

Scambi di gaz e di energia elettrica. — Le società o ditte produttrici di gaz e di energia elettrica che corrispondono in abbonamento obbligatorio le tasse di bollo sulle quietanze, note, conti e fatture riguardanti somministrazioni di gaz e di energia elettrica, nell'esercizio della rivalsa verso gli utenti dovranno assoggettare le dette quietanze, note, conti e fatture alle tasse di bollo seguenti:

	Se rilasciate da aziende che non siano società per azioni	Se rilasciate da società per azioni
	Lire	Lire
Per somma fino a L. 5	esente	0, 10 (*)
Quando la somma supera L. 5 e non L. 10	0, 05	0, 10
L. 10 e non L. 1000 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0, 10	0, 10
L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0, 20	0, 20

(*) Le fatture d'importo fino a L. 5 sono esenti da tasse di bollo anche se rilasciate da società per azioni.

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Resa di merci soggette a scambio. — Nel caso che l'acquirente restituisca al venditore la merce vendutagli perchè non conforme alle condizioni del contratto o per altra causa (è supposto beninteso che all'atto della vendita fosse stata già pagata la tassa di scambio) tale restituzione è - in applicazione del § 18 delle istruzioni ministeriali per l'applicazione del R. D. 18 marzo 1923, n. 550 - esente da tassa di scambio a condizione che venga accompagnata con un documento in cui siano indicati gli estremi della fattura bollata posta in essere all'atto della vendita.

Nell'ipotesi poi che il venditore di cui sopra rispedisca al compratore la stessa merce restituita, trattandosi di atti inerenti e conseguenti ad una vendita che ha già scontata la dovuta tassa di scambio, non è obbligatorio il rilascio di una nuova fattura bollata.

Tale rispedizione dovrà però essere accompagnata, ai fini del controllo da parte degli agenti di finanza, da una nota od elenco sul quale devono essere richiamati gli estremi tanto della fattura bollata emessa in occasione della vendita, quanto della nota od elenco col quale la merce fu restituita dal compratore al venditore.

Scambi in sospeso. — Nel caso di scambi in sospeso per essersi riservato il commerciante acquirente di perfezionare l'acquisto delle cose consegnate o spedite dal venditore dopo di averle esaminate e scelte, l'obbligo del rilascio della fattura soggetta alla relativa tassa di scambio potrà rimandarsi al momento in cui la vendita viene perfezionata. Tale concessione è subordinata alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

1° - Gli scambi in sospeso devono essere registrati dal commerciante che effettua la consegna o la spedizione delle cose, in apposito libro dei « sospesi » indicando la data della consegna o spedizione, la quantità, qualità e prezzo delle cose spedite o consegnate, il nome, cognome e domicilio del destinatario;

2° - Che la consegna o la spedizione delle cose sia accompagnata da una nota descrittiva, con l'indicazione che lo scambio è fatto per sospeso ed è stato registrato nell'apposito libro dei « sospesi »;

3° - Al momento del ritorno delle cose o della vendita effettiva, gli scambi registrati sul libro dei « sospesi » devono essere regolarmente scaricati sullo stesso libro con indicazione degli estremi della nota che ha accompagnato le cose restituite e della fattura assoggettata alla tassa di scambio per le cose definitivamente vendute.

Le note di accompagnamento di cui ai numeri 2 e 3 che dovranno essere redatte in doppio esemplare, in quanto portino l'indicazione dei prezzi, saranno soggette alla tassa di bollo di quietanza ordinaria.

Il registro dei « sospesi » dovrà essere conservato per un periodo di tre anni dalla data dell'ultima scritturazione.

Per lo stesso periodo di tempo dovranno essere conservate le dette note accompagnatorie e relativi dupli, tanto da chi le spedisce come da chi le riceve, per essere esibite a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Forniture periodiche su piazza da commercianti grossisti a dettaglianti a mezzo di libretti di consegna. — Per l'applicazione della tassa di bollo sugli scambi nel caso di forniture quotidiane o periodiche tra commercianti grossisti ed i loro abituali clienti commercianti rivenditori o dettaglianti residenti su piazza, le quali forniture per consuetudine omai invalsa, sogliono concretarsi mediante libretti di consegna della merce, anzichè col rilascio della doppia fattura, sono da seguirsi i criteri seguenti:

Si premette al riguardo che le accennate forniture di merci anche giornaliere o periodiche fra commercianti costituiscono materia di scambio, per le quali sarebbe obbligatorio il rilascio della doppia fattura bollata. Allo

scopo però di agevolare alle ditte venditrici la corresponsione della tassa sugli scambi effettuati con commercianti dettaglianti residenti nella stessa piazza o località che giornalmente ritirano la merce, si consente che d codesti parziali ritiri venga fatto constare anzichè con regolari fatture assoggettate alla tassa di bollo sugli scambi con appositi libretti da conservarsi dalle ditte acquirenti, sui quali dovranno iscrivervi le merci vendute giornalmente.

Alla fine poi di ciascun mese od a periodi più brevi, le partite iscritte sui libretti dovranno essere riassunte tanto sui libretti quanto sui registri della ditta venditrice ed assoggettate alla tassa di bollo sugli scambi da corrispondersi cumulativamente mediante marche doppie « tassa di lusso e scambi » da apporsi per una sezione sul registro della ditta venditrice e per l'altra sezione portante l'effigie sovrana, nel libretto conservato dalla ditta acquirente.

Scambi di generi di lusso.

(art. 7. n. III R. Decreto 18 marzo 1923, n. 550).

Fabbricanti che vendono ai privati. — In conformità del disposto dell'art. 9 della legge 18 marzo 1923, n. 550, i fabbricanti e produttori di materie, articoli e mobili classificati di lusso, i quali vendono le materie, articoli e mobili medesimi a privati consumatori sia direttamente che a mezzo di filiali, agenti, rappresentanti o mediatori, hanno l'obbligo di redigere le relative fatture in doppio esemplare, assoggettandole alla tassa di scambio di L. 2 per ogni cento lire, di che al n. III dell'art. 7 del decreto.

L'accennata disposizione ha inteso di ovviare la possibilità che merci e prodotti qualificati di lusso, venduti abitualmente dai fabbricanti e produttori a negozianti rivenditori, sfuggano alla tassa di bollo del 2 per cento, quando vengono venduti direttamente al consumatore ed a stabilire così una parità di trattamento fra commercianti e privati consumatori che acquistano i detti articoli alla fonte diretta della produzione.

Dato lo spirito cui è informata l'accennata disposizione, dichiarasi che a sensi ed agli effetti dell'art. 9, sono da ritenersi fabbricanti e produttori tutti coloro che, per l'importanza dei loro impianti produttivi e per l'entità delle loro aziende industriali, esplicano la loro attività commerciale vendendo di regola all'ingrosso, ad industriali od a negozianti rivenditori, e solo per eccezione effettuano vendite al dettaglio, al privato consumatore.

In questo caso, a norma dell'art. 9 citato, le vendite dei detti articoli classificati di lusso fatte ai privati consumatori, sono senz'altro soggette alla tassa di scambio del 2 per cento, tanto se effettuate direttamente dalla ditta fabbricante nei suoi depositi ed anche in locali di vendita al dettaglio, ovvero a mezzo dei suoi agenti, filiali, rappresentanti.

Fabbricanti che gestiscono negozi. — In ordine all'applicazione dell'accennata disposizione dell'art. 9 del decreto, è stato fatto presente che le ditte fabbricanti o produttrici incontrano difficoltà per l'osservanza della disposizione stessa, nel caso in cui, oltre che vendere le materie ed articoli di lusso di loro produzione ad industriali, negozianti e rivenditori, esercitano la vendita al dettaglio in propri negozi, direttamente a privati consumatori.

Ad eliminare ogni difficoltà al riguardo, il Ministero consente che nell'accennato caso, sempre quando il negozio di vendita sia separato e bene distinto dalla fabbrica, la tassa del 2 per cento di che al n. III dell'art. 7 del decreto accennato, possa essere corrisposta per i detti articoli e mobili all'atto della vendita della loro estrazione dalla fabbrica, anzichè all'atto della vendita al privato consumatore, come a rigore dovrebbe praticarsi a norma dell'art. 9 dello stesso decreto citato.

Per fruire di tale concessione, tanto la fabbrica che il negozio di vendita, dovranno tenere ciascuno un apposito registro, di scarico per la fabbrica e di carico per il negozio, sul quale dovranno essere registrate le consegne di merce dall'uno all'altro locale, con l'indicazione della data di consegna, della qualità, quantità e prezzo della merce consegnata.

Quanto al prezzo è da avvertire che la merce che forma oggetto delle dette consegne, deve essere valutata, anzichè al prezzo di costo, a quello di vendita al pubblico.

La tassa di scambio, in ragione del 2 per cento del detto prezzo, sarà corrisposta mediante applicazione, ad ogni consegna, delle prescritte marche da bollo doppie sui detti registri, e cioè applicando la sezione contenente l'effige del Sovrano sul registro di carico tenuto dal negozio di vendita, e l'altra sezione sul registro di scarico tenuto dalla fabbrica.

Ciò stante, a' sensi dell'art. 5 del citato decreto 18 marzo 1923, n. 550, per tutti gli articoli di lusso esistenti nei negozi di vendita al pubblico esercitati dalle ditte fabbricanti e produttrici che si avvalgono della presente concessione, deve essere dimostrato l'effettuato pagamento della tassa di scambio, senza distinzione fra articoli di fabbricazione propria e quelli eventualmente provenienti da altre fabbriche.

La detta dimostrazione per gli articoli di lusso di fabbricazione propria, dovrà essere data a mezzo dell'accennato registro di carico, e quanto agli articoli provenienti da altre fabbriche, mediante le prescritte fatture bollate.

Ben s'intende poi che per le vendite degli stessi articoli effettuate dalla ditta fabbricante ad altri industriali o a commercianti, sarà dovuta in ogni caso, e cioè anche quando riguardino merci esistenti nei detti negozi, la tassa di scambio nella misura di che all'art. 7 del decreto citato, mediante rilascio della doppia fattura bollata, di cui all'art. 3 dello stesso decreto.

Le ditte fabbricanti e produttrici che intendono avvalersi di tale sistema di corresponsione della tassa di scambio per le merci ed articoli di lusso

di loro fabbricazione venduti ai privati consumatori nei propri negozi, dovranno darne preventiva notizia alla competente Intendenza di Finanza.

Esercenti e lavoranti che vendono al consumatore. — Giusta i criteri sopra indicati al n. 1, la disposizione dell'art. 9 non troverà applicazione quando in luogo di fabbricanti che esplicano la loro attività commerciale vendendo di regola all'ingrosso ad industriali od a negozianti e rivenditori, e solo per eccezione al privato consumatore, si tratti *invece di esercenti e lavoranti che abitualmente producono articoli di lusso per la vendita diretta al privato consumatore* (quali ad esempio: i sarti e le sarte, i pellicciai, gli orefici ed in genere gli artieri o privati lavoranti, che provvedono alla confezione di articoli di lusso) in quanto non trattasi di produttori e fabbricanti nel senso inteso dallo stesso articolo quale è stato sopra chiarito, ma di privati, lavoranti e ditte che attendono esclusivamente alla semplice confezione di articoli di lusso, per conto di privati consumatori, i quali, nella maggior parte dei casi, hanno anche direttamente commesso la confezione medesima.

In tal caso le vendite accennate non rientrano fra quelle previste e contemplate dall'art. 9 e non sono quindi soggette alla tassa di scambio del 2 per cento.

Lavoratori che vendono a chi acquista per rivendere. — Qualora però le ditte ed i privati lavoranti suaccennati vendano eccezionalmente prodotti di loro confezione a commercianti, negozianti ed esercenti ed anche a privati che li acquistano per rivenderli, sarà dovuta per tali vendite la tassa di bollo del 2 o dell'1 per cento, a seconda che si tratti o meno di oggetti classificati di lusso, mediante rilascio della doppia fattura bollata, acquistando in tale caso i venditori il carattere di produttori e fabbricanti agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, giusto il disposto dell'art. 9 del decreto legge 18 marzo 1923, n. 550.

È infine da avvertire che la circostanza ora chiarita, e cioè che non sia dovuta la tassa di scambio del 2 per cento per le vendite di oggetti classificati di lusso fatte dai privati lavoranti e dalle ditte confezionatrici degli oggetti stessi ai privati consumatori, non esclude, nelle stesse ditte e negli stessi privati lavoranti, agli effetti dell'applicazione del R. D. 18 marzo 1923, n. 550, la qualità di acquirenti soggetti alla tassa di bollo sugli scambi ancorchè non siano iscritti negli albi commerciali o nei ruoli dell'imposta mobiliare.

Ciò stante, gli acquisti fatti dalle medesime ditte e dai medesimi lavoratori privati (sarti, sarte, pellicciai, orefici, ecc.) presso produttori, grossisti e negozianti di materie e prodotti occorrenti alle confezioni cui essi provvedono, costituiscono in ogni caso scambio, ai sensi dell'art. 2 del R. D. 18 marzo 1923, n. 550, e sono soggetti alla tassa di scambio nella misura stabilita dall'art. 7 dello stesso decreto.

Merletti, pizzi, tulli e lavori e confezioni con merletti, pizzi e tulli; ricami a mano e lavori e confezioni con ricami a mano.

A soluzione di quesiti da varie parti proposti circa l'applicazione della tassa di bollo sugli scambi e vendite di merletti, pizzi e tulli e lavori o confezioni con ricami a mano, a norma del regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, dichiarasi quanto segue:

Merletti, pizzi e tulli. — Di regola sono soggetti alla tassa di scambio di lire due per cento i merletti, pizzi e tulli assoggettati, anteriormente al 1° aprile 1923, all'imposta di produzione nella misura del 10 per cento a sensi del regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165, allegato A, modificato dal regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8.

Ciò stante per quanto riguarda i pizzi ed i merletti, compresi i bigherini, le trine, i pizzi rinascimento (guarnizioni formate dall'unione, mediante cucitura, di nastrini, passamani, rosette e simili) ed i pizzi chimici, (ricami *aériens* o a trasforo) nessuna distinzione è da farsi agli effetti della applicazione della tassa di scambio di che al regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

Per gli scambi di pizzi e merletti fra commercianti ed industriali nonchè per le vendite degli stessi prodotti fatte dai fabbricanti e produttori ai privati consumatori sia direttamente che a mezzo di filiali, rappresentanti, agenti e mediatori (art. 9 regio decreto 18 marzo 1923, n. 550) è quindi obbligatorio il rilascio della doppia fattura da assoggettarsi indistintamente alla tassa di bollo di lire due per cento, di che al n. 3 dell'art. 7 del decreto citato.

Tulli di seta, di cotone, di lino e di lana. — Nei riguardi dei tulli di seta è ovvio che i relativi scambi e le vendite fatte dai fabbricanti e produttori a privati consumatori sono soggetti alla tassa di bollo del due per cento.

Invece quanto ai tulli di cotone, di lino e di lana, in analogia al trattamento fatto ai medesimi agli effetti della cessata imposta di produzione, si ammette che possa distinguersi, anche nei riguardi della tassa generale di bollo sugli scambi, fra tulli lisci e tulli operati o ricamati.

Per gli scambi di *tulli lisci* fra commercianti sarà dovuta la tassa di scambio di lire una per cento, di che al n. 2 dell'art. 7 citato e quindi non saranno soggette a tassa di scambio le vendite dei detti tulli lisci fatte dai fabbricanti e produttori ai privati consumatori.

Per gli scambi invece di tulli *operati o ricamati* (tanto a macchina che a mano) come per le vendite dei medesimi tulli fatte dai fabbricanti e produttori ai privati consumatori, sarà dovuta indistintamente la tassa di scambio del due per cento, di che al n. 3 dell'art. 7 succitato.

Soltanto per i *guipures* di altezza superiore ai 38 centimetri (esclusi quelli in seta, per i quali la tassa è del due per cento) si ammette, giusta il criterio distintivo seguito agli effetti della cessata imposta di produzione,

che i relativi scambi siano assoggettati alla tassa di lire una per cento anzichè a quella di lire due per cento, che sarà quindi dovuta limitatamente ai *guipures* di altezza fino a 38 centimetri.

S'intende altresì che le vendite di *guipures* di altezza superiore ai 38 centimetri fatte dai fabbricanti e produttori ai privati consumatori sono esenti da tassa di scambio.

Lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli. — Al trattamento suaccennato, riguardante la tassa di bollo sugli scambi di merletti, pizzi e tulli sono soggetti indistintamente anche gli scambi e vendite di lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli, per i quali la tassa di scambio dovrà commisurarsi sul loro valore complessivo, e non sul solo valore del pizzo, merletto o tulle impiegato nella confezione, nessuna distinzione essendo autorizzata al riguardo dalla comprensiva locuzione « lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli » adottata dalla tabella allegato A al regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

Ricami a mano. — Per quanto riguarda i *ricami* rilevasi che nell'accennata tabella delle materie ed articoli di lusso soggetti alla tassa di scambio del due per cento, allegato A al regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, citato, sono indicati soltanto i ricami *a mano* ed i lavori o confezioni con *ricami a mano.*

Ciò stante gli scambi di ricami a macchina e di lavori o confezioni con ricami a macchina (esclusi quelli di seta per i quali la tassa è del due per cento) sono soggetti alla tassa di scambio di lire una per cento di che al n. 2 dell'art. 7 del decreto citato.

Per le *striscie* (pezzi di tessuto) *di cotone, di lino e di lana* ricamate a macchina non è quindi da farsi alcuna distinzione, agli effetti della tassa di scambio tra quelle di altezza superiore e quelle di altezza pari o inferiore ai 30 centimetri, poichè, trattandosi di lavori con ricami a macchina, sono in ogni caso soggette alla tassa di scambio di lire una per cento.

Del pari *i nastri di cotone* smerlati a macchina con finto punto a festone aventi o meno un effetto di lavoro a giorno ottenuto con impiego di macchina, sono in ogni caso soggetti alla tassa di scambio di lire una per cento.

Ben s'intende che se le dette striscie di cotone, di lino e di lana ed i nastri di cotone accennati siano ricamati a mano, gli scambi relativi e le vendite fatte dai fabbricanti e produttori ai privati consumatori sono soggette alla tassa di scambio nella misura di lire due per cento.

Lavori o confezioni con ricami a mano. — Confermasi infine che anche per i lavori o confezioni con ricami a mano, gli scambi relativi e le vendite fatte dai fabbricanti o produttori ai privati consumatori sono in ogni caso soggetti alla tassa di lire due per cento da ragguagliarsi sull'intero valore del lavoro o della confezione.

Le principali esenzioni dalla tassa di scambio.

Scambi di merci esportate all'estero. — *Le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti relativi a scambi di cose esportate all'estero o introdotte nei luoghi soggetti a vigilanza doganale direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti* sono soggetti alle seguenti tasse:

da oltre L. 1 a L. 100	tassa fissa	L. 0,10
» » 100 » 1000	» »	» 0,50
» » 1000 e per qualunque somma	» »	» 1 —

La stessa tassa viene applicata a quei documenti relativi a merci estere in transito nel Regno e a merci che provenienti dall'estero siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Scambi di generi di prima necessità. — *Le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti relativi a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dalla tassa sugli scambi a sensi dell'art. 13, lettere* a, b, c, d, *del R. Decreto 18 marzo 1923, n. 550, e cioè:*

a) *scambi di prodotti alimentari di prima necessità* come frumento, granoturco, orzo e riso e sottoprodotti della loro lavorazione (crusche, cruschelli, farinette da foraggio, lolla e pula di riso), farine e semolini, pane, paste alimentari comuni[1], ortaggi (compresi i legumi secchi), anche conservati, al naturale, in salamoia o nell'aceto, frutta fresche e secche, anche se conservate al naturale ed a freddo in acqua salata e salamoia, conserve di pomodoro comunque preparate, carne fresca, congelata ed in scatole[2], estratti di carne, brodi condensati liquidi od in dadi e condimenti per brodi e minestre, pesci freschi, secchi, salati, marinati, sott'olio, in scatole od altri recipienti, uova, latte fresco e condensato, anche con zucchero, in scatole e latte essicato, burro e suoi surrogati, burro artificiale, ricotta ed altri latticini, formaggio, salumerie, lardo, strutto ed altri grassi alimentari, olio d'oliva ed altri olii alimentari, olive anche secche od in salamoia, semi oleosi, aceto (escluso quello in bottiglie), zucchero e melazzo, caffè e surrogati del caffè, pollame vivo e morto, conigli e piccioni;

---

(1) Fra le dette paste non possono ritenersi comprese le paste alimentari speciali quali sono le paste glutinate, i tortellini, le zuppe di pane biscotto, ecc. Gli scambi delle dette paste alimentari sono quindi soggette alla tassa dell'1 per cento.

Invece vanno comprese nella lettera *a)* sopradetta, le paste di farina comune e di semolino, comprese le paste all'uovo o ravvivate col naftolo, come pure il pane di segala ed il pane per diabetici.

(2) Tra le carni debbono pure comprendersi quelle dei suini macellati: non però le vendite di animali a peso lordo le quali sono soggette a tassa dell'1 per cento, perchè tali vendite hanno per oggetto l'animale vivo ed il peso morto è un semplice riferimento per la determinazione del prezzo.

b) *scambi di combustibili (compreso il petrolio e la benzina), di sapone da bucato, liscive ed assimilati;*

c) *scambi di acqua per irrigazione e forza motrice e di acqua potabile;*

d) *scambi di generi di monopolio dello Stato;*

sono pure soggette alle seguenti tasse:

da oltre L. 1 a L. 100 . . . . . tassa fissa L. 0,10
» » 100 » 1000 . . . . . » » 0,50
» » 1000 e per qualunque somma tassa fissa invariabile » 1 —

Alla tassa sopraccennata sono pure sempre *soggette le ricevute, conti e fatture relative a vendite e forniture fatte da produttori, commercianti ed esercenti allo Stato, Provincie, Comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, quando trattisi delle merci sopradette esenti dalla tassa sugli scambi.* Anche in questo caso le note e fatture, sempre quando il pagamento del prezzo venga effettuato a mezzo di mandato od ordinativo, dovranno essere presentate dai fornitori alle amministrazioni senza marche, le quali nella misura fissa sopra indicata saranno applicate nel mandato od ordinativo.

Pagamento nei quali la quietanza è rilasciata separatamente dalla fattura.(1) — *Le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti relativi a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontato la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore:*

da oltre L. 1 a L. 100 . . tassa fissa L. 0,10
» » 100 » 1000 . . » » 0,50
per somma oltre » 1000 - tassa fissa invariabile » 1 —

Altre quietanze soggette a tassa fissa di bollo col massimo di lire una.

Alla tassa fissa di bollo di cent. 10 per importi da oltre L. 1 a L. 100, di cent. 50 da oltre L. 100 a L. 1000, e di L. 1 per importi oltre le L. 1000, sono poi soggette:

1° le quietanze relative a buoni del tesoro ordinari nominativi e buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi;

(1) Quando si ricevono *acconti* senza che sia stata ancora rilasciata fattura definitiva secondo l'art. 3 del Decreto 18 marzo u. s. la tassa scambio deve applicarsi sullo stesso importo ricevuto in acconto: a tale effetto le relative ricevute di acconti vanno redatte in doppio esemplare.

2° le bollette per quietanze non ordinarie *(soggette cioè a registrazione entro termine fisso)* non relativi a tributi, rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, staccate da registri a madre e figlia o rilasciati su moduli a stampa;

3° le quietanze rilasciate dalle tesorerie e ricevitorie provinciali e dai tesorieri o cassieri comunali o di altri enti, rispettivamente ai ricevitori provinciali, agli esattori ed agli appaltatori ed incaricati della riscossione di tributi, le quietanze per rimborso ai Comuni del canone di dazio consumo riscosso dallo Stato;

4° le quietanze rilasciate agli spacciatori e rivenditori per le levate che essi fanno e per il pagamento dei canoni; quietanze degli esattori per rimborso di quote d'imposte inesigibili; quietanze degli assegni gravanti i trasporti ferroviari, quelli in servizio cumulativo con le ferrovie esercitate dall'industria privata, nonchè in servizio cumulativo ferroviario, marittimo e lacuale;

5° le quietanze relative alle delegazioni rilasciate a favore della Cassa dei Depositi e Prestiti per mutui contratti dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti morali.

Quietanze soggette a tassa fissa di bollo col massimo di lire due.

Sono soggette alla tassa fissa di bollo di cent. 10 per importi da oltre L. 1 a L. 100, di cent. 50 da oltre L. 100 a L. 1000, ed invariabile di L. 2 per qualunque importo oltre le L. 1000:

a) le ricevute per versamenti di *depositi* d'ogni specie, anche giudiziari, provvisori e definitivi, rilasciati da qualsiasi cassa, tesoreria ed amministrazione pubblica, compresi i depositi doganali ed i depositi di valori per semplice custodia e ricevute di cose;

b) le ricevute rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporto per sovvenzioni loro corrisposte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Stipendi e assegni a funzionari di pubbliche amministrazioni.

Le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei funzionari dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e delle Camere di Commercio, comprese quelle rilasciate dai sottufficiali del R. Esercito, dei RR. Carabinieri, della R. Marina, della R. Guardia di Finanza e dai graduati del Corpo degli agenti di custodia equiparati ai sottufficiali e quelle rilasciate dagli operai delle manifatture dello Stato sono soggette alle seguenti tasse di bollo:

da oltre L. 1 sino a L. 100 tassa fissa L. 0,10;

da oltre L. 100 tassa proporzionale di L. 0,05 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, col minimo di cent. 15 per le quietanze da oltre L. 100 a L. 300, e cioè da L. 1 a L. 100 L. 0,10, da L. 100 a 200 L. 0,15, da L. 200 a L. 300 L. 0,15, da L. 300 a L. 400 L. 0,20, da L. 400 a L. 500 L. 0,25, da L. 500 a L. 600 L. 0,30, ecc.

Documenti speciali soggetti a tasse di bollo.

I. - Scritture private di vendite di merci, bestiame e prodotti agrari.

Le scritture private di vendite o promesse di vendite obbligatorie per ambe le parti:

a) di merci, macchine e altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal fabbricante o venditore sono destinati alla rivendita;

b) di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia anche fra non commercianti: (1)

sono soggette alla tassa di bollo per ogni foglio di L. 0,50.

Quanto sopra vale per le vendite di bozzoli, castagne, patate, uve, mosti, prodotti del bestiame (lane, pelli), ecc. *effettuate dai diretti produttori dei medesimi.* Tali prodotti rientrano infatti tra i prodotti agrari e le vendite relative non sono atti di commercio e non costituiscono quindi scambio. Le bollette pertanto e qualsiasi altro documento che viene posto in essere per far constare delle dette vendite *solo se effettuate dai diretti produttori* non sono soggette alla tassa di bollo sugli scambi; esse costituendo un impegno obbligatorio per ambo le parti *sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 0,50* sulla bolletta figlia.

Se però in relazione a tali vendite, venissero redatte fatture o rilasciate quietanze del prezzo, tali documenti dovrebbero esser soggetti alla regolare tassa di bollo di quietanza ordinaria.

Qualora poi i detti prodotti vengano venduti da società esercenti l'industria agricola o da chi non è proprietario o coltivatore del fondo, occorre distinguere se la vendita sia fatta a commercianti, oppure a privati consumatori, o ad agricoltori che acquistano i prodotti per la coltivazione dei terreni.

Nel primo caso (vendite effettuate a commercianti) si ha scambio commerciale soggetto alla tassa di scambio, a meno che trattisi dei prodotti di prima necessità dichiarati esenti e soggetti alla speciale tassa.

Nel caso invece di vendite effettuate a privati consumatori o ad agricoltori che acquistano i prodotti per uso di semina o per simili operazioni

(1) S'intendono anche comprese le vendite di bovini, suini ed ovini destinati o no alla macellazione, pollame, conigli e cacciagione, fatte anche sui mercati, dall'allevatore degli animali stessi sui propri fondi anche se gli acquirenti siano commercianti o negozianti macellai che comprano per rivendere.

agricole, tali vendite non costituiscono scambio e sono soggetti, anche se si tratta di generi di prima necessità alla tassa di bollo di quietanza ordinaria contemplata dal primo capitolo del presente fascicolo.

Giova ancora ricordare che siccome in Piemonte per la compra-vendita dei bozzoli vengono posti in essere due documenti e cioè:

a) uno scontrino provvisorio rilasciato dal compratore al venditore al semplice scopo di riconoscimento della partita contrattata, che porta l'indicazione del numero dei gorboni e del prezzo unitario e che viene in un secondo momento ritirato dal compratore e sostituito dalla bolletta definitiva di cui alla seguente lettera *b)*;

b) una bolletta definitiva che sostituisce lo scontrino provvisorio suaccennato, nella quale vengono indicati il peso preciso dei bozzoli ed il prezzo relativo dovuto al venditore.

Il Ministero ha stabilito che l'accennato scontrino provvisorio ove, oltre il nome del venditore contenga solo la indicazione della quantità e qualità della merce specificata in gorboni o ceste ed il prezzo unitario, senza indicazione del peso, dimodochè non sia possibile determinare in base al detto scontrino la somma effettivamente dovuta per l'acquisto dei bozzoli relativi, non è soggetto a tassa di bollo non costituendo il detto scontrino che l'atto preliminare di una vendita che deve essere successivamente perfezionata col rilascio della bolletta definitiva.

La bolletta definitiva che sostituendo lo scontrino provvisorio perfeziona la vendita e sulla quale sono indicati il peso preciso dei bozzoli venduti ed il prezzo corrispondente e lo *stesso scontrino provvisorio* quando contenga il peso effettivo dei bozzoli ed il prezzo dovuto dal compratore, dimodochè si renda superflua l'emissione della successiva bolletta o questa, di fatto, non venga comunque rilasciata, sono soggetti alla suddetta tassa fissa di cent. 50.

Si intende che le vendite di bozzoli fra commercianti, oppure le vendite effettuate fra società esercenti l'industria agricola e commercianti, costituiscono sempre scambi e perciò deve obbligatoriamente essere rilasciato per tali vendite un documento scritto (scontrino, bolletta, nota, fattura o quietanza) in doppio esemplare, indicante il prezzo dello scambio sul quale è dovuta la tassa di L. 0,50 per ogni cento lire del detto prezzo. Anche in questo caso lo scontrino provvisorio preliminare di vendita che non contenga l'indicazione del peso e del prezzo dovuto al venditore sarà esente da tassa di bollo: ma al momento del perfezionamento della vendita è obbligatorio il rilascio del documento scritto indicante il prezzo soggetto unicamente all'accennata tassa di cent. 50 per ogni 100 lire.

II. - Note, stabiliti e doppi di commissioni.

Le note, gli stabiliti e le copie di commissioni (doppi di commissione) anche se *non sottoscritti,* rilasciati dai rappresentanti, agenti, commessi

viaggiatori e piazzisti di case commerciali ed industriali *sono soggetti* su ciascun esemplare, qualunque ne sia l'importo, alla *tassa fissa di bollo di centesimi dieci.*

Alla medesima tassa fissa di bollo di centesimi dieci sono soggetti:

a) le note, stabiliti e copie di commissioni rilasciati dalle case fornitrici;

b) le conferme ed accettazioni di commissioni rilasciate dalle ditte e case fornitrici agli acquirenti sui moduli analoghi a quelli usati per la redazione delle copie di commissioni.

La tassa deve essere pagata mediante punzone o marche. Le marche possono essere annullate dagli uffici del registro, oppure direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data o bollo negli altri casi.

Restano esclusi dalla tassa di cui sopra:

a) gli esemplari delle note, stabiliti e copie di commissioni che rimangono presso il rappresentante, agente, piazzista o viaggiatore;

b) le ordinazioni di merci fatte direttamente dalle case acquirenti alle case fornitrici sia a mezzo di corrispondenza o di moduli;

c) le relative conferme od accettazioni fatte dalle case fornitrici con lettera o comunque con la forma di corrispondenza.

Si ricorda che nel caso in cui vengano posti in essere contratti o convenzioni portanti le firme delle parti contraenti, tali contratti o convenzioni, aventi per oggetto la compravendita di merci fra commercianti sono soggette alla tassa di bollo di cent. 50 per ogni foglio.

III. - Lettere di accreditamento e di addebitamento ed estratti o copie di conti.

Si rammenta che *le lettere di accreditamento ed addebitamento, gli estratti e copie di conto soggette alla tassa fissa di bollo di cent. 10 sono soltanto quelle che danno atto del credito o del debito senza esprimerne in alcun modo la causale.* Ogni altro documento che pur essendo rilasciato con la forma di lettera di accreditamento o di addebitamento, esprima la causale del credito o del debito segnatovi, deve presumersi rilasciato in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria, nota, conto o fattura, e ad esso va applicata la tassa relativa.

Ad evitare l'abuso del rilascio delle lettere di accreditamento e di addebitamento da molti formulate per eludere la tassa dovuta sulle regolari ricevute o quietanze ordinarie, il recente decreto stabilisce una penalità pari a 100 volte la tassa dovuta col minimo di L. 100 oltre l'obbligo di corrispondere la tassa dovuta.

Allegato **A.**

Elenco esemplificativo di materie greggie e dei prodotti agrari soggetti alla tassa di bollo di L. 0,50 per cento di cui al n. 1 dell'art. 7 del R. Decreto 18 marzo 1923, N. 550.

1. Alabastro greggio.
2. Amianto greggio.
3. Avena.
4. Bozzoli freschi ed essicati.
5. Budella fresche (1).
6. Canapa, lino, juta, sparto ed altri vegetali filamentosi, greggi e pettinati.
7. Canne, giunchi e vimini greggi.
8. Capelli non lavorati.
9. Caolino.
10. Cassia e tamarindo naturali.
11. Cera d'api non lavorata.
12. Cocciniglia e Kermes.
13. Corallo greggio.
14. Corna, ossa ed altre materie affini greggie.
15. Corozo e semi di palma dum.
16. Cotone greggio in bioccoli od in massa anche meccanico.
17. Crino animale greggio.
18. Farina fossile greggia.
19. Fieno (2).
20. Fiori freschi.
21. Foglie di alloro.
22. Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante per tinta o per concia non macinate.
23. Giaggiolo non polverizzato.
24. Gomma elastica greggia.
25. Grafite.
26. Guttaperca greggia.
27. Lane naturali o sudicie.
28. Lavagne ed ardesie greggie.
29. Legni per tinta o per concia non macinati.
30. Legno rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia (3).
31. Luppolo.
32. Madreperla greggia.
33. Manna in sorte od in cannelli.
34. Marmo greggio.
35. Mica in massa (in polvere o in scagliette).
36. Pelli crude, fresche (anche salate o salamoiate) secche o marinate.
37. Pelo greggio.
38. Piante e parti di piante medicinali non polverizzate.
39. Pietra pomice.
40. Pietre litografiche greggie.
41. Pietre per costruzioni greggie.
42. Radiche, corteccie e frutti per tinta e per concia non macinati.
43. Radiche di liquerizia non polverizzate.
44. Radiche per spazzole.
45. Scorze di agrumi fresche o secche.
46. Seme da bachi da seta.
47. Semi non oleosi; es. da prato, da giardino, ecc.
48. Seta greggia anche artificiale (semplice, addoppiata o torta; cascami pettinati e filati).
49. Setole greggie.
50. Sommacco non macinato.
51. Spugne greggie.
52. Steli di saggina.
53. Stracci di ogni sorta, comprese le cartacce da macero.
54. Sughero greggio.
55. Terre coloranti naturali.
56. Uve da vino (4).

---

(1) Debbono considerarsi compresi in tale voce anche le budella fresche da insacco, salate e secche, indipendentemente dall'uso cui possano essere destinate.

(2) Le carrube non debbono considerarsi come generi alimentari di prima necessità, dacchè sono prevalentemente usate come foraggio e vanno soggette alla tassa di bollo di L. 0,50 per cento.

(3) Gli scambi di legname segato e squadrato, sia esso in traverse per ferrovia, in tavole, in tavoloni, in tavolette per cassette, in murali, in quadrelli, in pezzetti, in stanghe, in colonne da sedie, ecc., trattandosi di materia che ha subìto una qualche lavorazione, sono soggetti alla tassa di bollo dell'1 per cento.

(4) I mosti e i vini rientrano fra i prodotti agrari che hanno subìto trasformazioni e quindi soggetti alla tassa di bollo di L. 1 per cento, di cui al n. II dell'art. 7 del decreto.

Allegato **B.**

Elenco prodotti e concimi chimici, resine, ecc., di cui alle categorie XXXV, XXXVII, XXXVIII e XXXIX della vigente tariffa doganale, soggetti alla tassa di scambio di L. 0,50 per cento di cui al n. 1 dell'art. 7 del decreto.

Estratto della tariffa generale dei dazi doganali.

CATEGORIA XXXV. — **Olii minerali, di resina e di catrame: gomme e resine.**

643. Olii minerali: *a)* greggi; *b)* lubrificanti: 1° chiari; 2° scuri.
644. Residui della distillazione di oli minerali.
645. Essenza di trementina.
646. Oli di resina non nominati: *a)* pesanti; *b)* altri.
647. Catrame del carbon fossile.
648. Oli greggi di catrame; *a)* leggeri; *b)* altri.
649. Benzolo, toluolo e xilolo: *a)* greggi; *b)* puri.
650. Paraffina solida.
651. Ceresina.
652. Vaselina: *a)* naturale; *b)* artificiale a base di paraffina.
653. Catrame vegetale.
654. Gomme: *a)* indigene; *b)* altre.
655. Resine: *a)* colofonia; *b)* altre: 1° indigene greggie; 2° non nominate.
656. Gommoresine e balsami: *a)* Trementina: 1° naturale; 2° artificiale; *b)* altri: 1° naturali; 2° artificiali.

Si considerano come balsami artificiali le imitazioni di quelli naturali.

657. Ceralacca.

CATEGORIA XXXVII.

Prodotti chimici inorganici.

668. Cloro liquido.
669. Bromo.
670. Iodio: *a)* greggio; *b)* raffinato.
671. Fosforo bianco e rosso.
672. Acido: *a)* arsenico; *b)* arsenioso; *c)* borico: 1° greggio; 2° raffinato; *d)* carbonico compresso; *e)* cloridrico; *f)* cromico; *g)* fluoridrico e idrofluosilicico; *h)* fosforico; *i)* nitrico; *j)* solforico: 1° ordinario; 2° fumante e oleum; 3° anidride solforica; *k)* solforoso: 1° compresso; 2° in soluzione acquosa.
673. Sodio, potassio e calcio.
674. Potassa caustica.
675. Soda caustica: *a)* liquida; *b)* solida.
676. Ammoniaca: *a)* compressa; *b)* in soluzione.
677. Barite (idrato di bario): *a)* cristallizzata; *b)* fusa o deacquificata.

La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione.

678. Magnesia calcinata o caustica: *a)* impura: 1° per uso metallurgico, di colore grigio bruno e contenente non meno di tre per cento di ossido ferrico; 2° altra; *b)* pura.
679. Ossido: *a)* di alluminio: 1° anidro; 2° idrato (compresa l'allumina gelatinosa); *b)* di antimonio; *c)* di bario (ossido o biossido); *d)* di bismuto; *e)* di cobalto; *f)* di ferro; *g)* di mercurio; *h)* di piombo; *i)* di rame: 1° nero; 2° rosso; *j)* di stagno; *k)* di torio e di cerio; *l)* di zinco.
680. Carbonato: *a)* di ammonio; *b)* di bario; *c)* di magnesio; *d)* di piombo; *e)* di potassio; *f)* di sodio: 1° anidro o calcinato; 2° cristallizzato.
681. Ceneri vegetali.
682. Salino di barbabietole.
683. Bicarbonato di sodio.
684. Bromuri metallici.
685. Ioduri metallici.
686. Cloruro: *a)* di ammonio; *b)* di bario; *c)* di calce (ipoclorito); *d)* di potassa e di soda (ipocloriti); *e)* di calcio; *f)* di magnesio; *g)* mercurico (sublimato corrosivo); *h)* tannico: 1° liquido (anidro) e solido; 2° in soluzione acquosa; *i)* stannoso.
687. Clorati e perclorati di potassio, di sodio e di ammonio.
688. Cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio.
689. Nitrato: *a)* di ammonio: *b)* d'argento; *c)* di bario e di stronzio; *d)* di bismuto (neutro o basico); *e)* di mercurio; *f)* di potassio; *g)* di sodio raffinato.
690. Nitrati di potassio e di sodio.
691. Permanganati di potassio, di sodio, di calcio, di bario e di zinco.
692. Solfato: *a)* di alluminio; *b)* di bario; *c)* di calcio; *d)* ferroso; *e)* di magnesio: *f)* di manganese; *g)* di nichelio; *h)* di rame; *i)* di sodio; *j)* di zinco.
693. Allumi: *a)* di cromo; *b)* altri.
694. Solfuro: *a)* di bario; *b)* di mercurio; (cinabro e vermiglione); *c)* di potassio e di sodio; *d)* di zinco.
695. Fegato di zolfo.
696. Fosfato: *a)* di sodio: 1° cristallizzato; 2° secco; *b)* di potassio e di ammonio.
697. Fosfiti e ipofosfiti, di potassio, di sodio e di ammonio.
698. Arseniati e arseniti, alcalini e alcalino-terrosi.
699. Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di potassio, di sodio e di calcio.
700. Idrosolfiti non nominati e loro derivati.
701. Silicati di potassio e di sodio: *a)* liquidi o in soluzione; *b)* solidi.
702. Borace e borato di sodio.
703. Perborati, percarbonati e persolfati.
704. Perossidi di potassio e di sodio.
705. Cianuro di potassio e di sodio.
706. Ferrocianuri di potassio, di sodio e di calcio.
707. Ferrocianuri.
708. Carburo di calcio: *a)* agglomerato carburite, acetilite e simili); *b)* altro.
709. Sali d'oro e di platino.
710. Sali di torio e di cerio.
711. Sali non nominati; *a)* di antimonio; *b)* d'argento; *c)* di bismuto; *d)* di cadmio; *e)* di mercurio; *f)* di stronzio.
712. Acqua ossigenata al titolo: *a)* di meno di 20 volumi di ossigeno; *b)* di 20 volumi di ossigeno o più.
713. Prodotti chimici inorganici, non nominati.
714. Omissis.

CATEGORIA XXXVIII.

Concimi.

715. Concimi chimici: *a)* fosfatici: 1° perfosfati minerali e d'ossa; 2° scorie di defosforazione e fosfatiche; *b)* azotati: 1° nitrato di sodio, greggio; 2° nitrato di calcio; 3° calciocianamide; 4° solfato d'ammonio: *c)* potassici; *d)* misti; *e)* non nominati.
716. Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.

CATEGORIA XXXIX.

Prodotti chimici organici.

717. Acido: *a)* acetico: 1° impuro.

Sono considerati come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico, anche limpido ed incolore che contenga sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.

2° puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro: 10 per cento o meno; più di 10, ma meno di 30 per cento; 30 o più ma meno di 50 per cento; 50 o più ma meno di 70 per cento; 70 o più ma meno di 90 per cento; 90 o più ma meno di 98 per cento; 98 per cento o più (acido acetico glaciale; *b)* benzoico; *c)* citrico; *d)* fenico: 1° greggio; 2° puro; *e)* formico; *f)* gallico e pirogallico; *g)* lattico: 1° greggio; 2° puro; *h)* ossalico; *i)* salicilico; *j)* tannico; *k)* tartarico.

718. Acidi grassi, con punto di solidificazione: *a)* inferiore a 30° (acido oleico o oleina); *b)* a 30° o più, ma inferiore a 40°; *c)* a 40° o più ma inferiore a 48°; *d)* a 48° o più (acido stearico o stearina).
719. Alcool amilico.

720. Alcool metilico.
721. Glicerina: *a*) greggia; *b*) raffinata.
722. Etere
723. Acetone.
724. Cloroformio.
725. Iodoformio.
726. Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro).
727. Acetati e pirolignìti, non nominati.
728. Citrato di calcio.
729. Citrati non nominati.
730. Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili.
731. Ioduri di metile, di etile, di metilene e simili.
732. Cloruri di metile, di etile, di metilene e simili.
733. Lattati, non nominati.
734. Ossalati non nominati.
735. Salicilati e benzoati, non nominati.
736. Tartaro greggio e gruma di botte.
737. Feccia di vino.
738. Cremore di tartaro.
739. Tartrato di calcio: *a*) greggio; *b*) puro.
740. Tartrati non nominati.
741. Tetracloruro di carbonio.
742. Formaldeide: *a*) in soluzione fino a 40 per cento; *b*) altra.
743. Solfuro di carbonio.
744. Nitrobenzolo.
745. Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri).
746. Cloridrato di anilina.
747. Sali di anilina non nominati.
748. Derivati dell'anilina non nominati.
749. Naftalina: *a*) greggia; *b*) raffinata.
750. Derivati dalla naftalina non nominati.
751. Antracene.
752. Benzidina.
753. Tolidina, dianisidina, orto o paratoluidina.
754. Xilidina.
755. Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756. Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianidisina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757. Antrachinone.
758. Resorcina.
759. Naftolo.
760. Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761. Derivati dall'acido fenico non nominati.
762. Benzaldeide e derivati.
763. Prodotti sintetici per fotografia idrochinone, iconogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili.
764. Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.
765. Saccarina, suoi derivati e surrogati.
766. Chinina ed altri basi della china e loro sali.
767. Alcoloidi non nominati e loro sali.
768. Albumina: *a*) pura; *b*) altra.
769. Prodotti chimici organici, non nominati.

Le nuove disposizioni per gli scambi di vini spumanti, acque minerali, profumerie, specialità medicinali

Nuovo regime di tassazione per gli scambi di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, di profumerie e specialità medicinali.

Per effetto della disposizione dell'art. 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, a *partire dal 1° dicembre 1923,* le tasse di bollo sulle vendite di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, di che al regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1260, e sulle vendite delle profumerie e specialità medicinali di che all'art. 5 della tariffa speciale, allegato B, al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e al regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1671, tanto se prodotti nel Regno, quanto se di provenienza estera, vengono sostituite a tutti gli effetti, con la tassa generale di bollo sugli scambi, da riscuotersi con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550.

La detta tassa di scambio che sostituisce anche la tassa di scambio di lire 0,50 per cento e del 2 per cento alla quale i detti prodotti erano già assoggettati in forza dell'art. 7, numeri 1 e 3 del precitato regio decreto 18 marzo 1923, deve essere applicata nelle misure seguenti:

Scambi fino a L. 100:
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,60, addizionale compresa.

Scambi superiori a L. 100:
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 3, addizionale compresa.

Sono esenti dalla tassa gli scambi o vendite di importo non superiore a lire 10.

Nella tassa di cui sopra si intende compresa anche la tassa di bollo per la quietanza apposta sulla fattura, conto o nota, sia che l'apposizione avvenga al momento del rilascio di esse, sia che venga fatta posteriormente.

In conseguenza di quanto sopra, *col 1° dicembre 1923* i fabbricanti, produttori, importatori e grossisti di vini spumanti ed acque minerali in

bottiglie, di profumerie, saponi e specialità medicinali, non saranno più tenuti a munire i prodotti spediti alle ditte acquirenti delle fascette bollate o dei bollini di abbonamento; dovranno invece corrispondere sulle fatture da emettere per i prodotti spediti o consegnati la tassa di scambio, nella misura indistinta del 3 per cento. La tassa verrà pagata mediante l'apposizione delle apposite marche doppie lusso e scambi, o mediante banco-giro postale se il suo importo è superiore a L. 1000.

È poi da tenere presente che per effetto del predetto art. 1 la tassa di scambio nella misura del 3 per cento deve essere, *dal 1° dicembre 1923,* pagata anche per gli scambi fra commercianti delle profumerie sciolte, cioè non contenute in bottiglie, scatole, pacchetti ed altri involucri o recipienti, nonchè per gli scambi di profumerie, saponi e specialità medicinali, anche se destinati ad essere venduti al consumatore a prezzo non superiore ad una lira.

Per i prodotti anzidetti esportati all'estero cesserà a datare *dal 1° dicembre 1923* l'obbligo del rilascio da parte degli Uffici del Registro delle bollette di legittimazione.

Disposizioni transitorie per regolare il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione.

Gli articoli 2 e 3 del decreto contengono opportune disposizioni transitorie per regolare il trapasso dall'una all'altra forma di tassazione ed a tale fine si è disposto che la tassa di scambio pagata nella misura del 3 per cento dai fabbricanti, produttori, importatori e grossisti sulle fatture emesse nei primi quattro mesi dall'attuazione del decreto riguardo ai prodotti già soggetti all'obbligo della fascetta bollata, starà a loro esclusivo carico, senza cioè diritto di rivalsa nei confronti dei commercianti acquirenti.

Per ridurre però al minimo possibile la quantità delle fascette da cambiare, si rende necessario di prorogare almeno per due mesi, e cioè fino al 1° febbraio 1924, l'applicazione dell'art. 3 del citato decreto 27 novembre 1923, n. 2514, relativo alla bollazione dei detti prodotti all'atto della vendita al pubblico, di modo che per il *periodo dal 1° dicembre 1923 al 31 gennaio 1924 tutti i prodotti introdotti nei luoghi di vendita od in depositi attigui o comunicanti con essi, dovranno essere subito muniti di fascetta bollata o di bollini di abbonamento, sotto comminatoria delle vigenti sanzioni penali.*

Invece per i mesi di febbraio e marzo 1924 i detti prodotti potranno essere muniti di fascetta soltanto al momento della vendita al pubblico. In questo concetto, ferma restando ogni altra disposizione del decreto, si prescrive quanto appresso:

1° L'applicazione del disposto dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, è prorogata al 1° febbraio 1924, per i vini spumanti, per le acque minerali, per le profumerie e specialità medicinali introdotti a datare dal 1° dicembre 1923 nei luoghi di vendita o nei depositi attigui o comunicanti con i luoghi di vendita. Per i detti prodotti, durante il periodo di proroga, l'applicazione delle fascette bollate dovrà farsi immediatamente all'atto dell'introduzione nei luoghi di vendita od in depositi attigui o comunicanti con essi.

2° Per i prodotti muniti di fascette bollate o di bollini di abbonamento esistenti al 31 marzo 1924 presso i fabbricanti, grossisti e negozi di vendita per un importo complessivo di tassa non inferiore a lire mille, gli interessati potranno non oltre il 10 aprile 1924 chiedere che venga fatto a loro spese dagli agenti dell'amministrazione l'accertamento delle quantità esistenti.

All'atto dell'accertamento le fascette ed i bollini apposti sui prodotti dovranno essere annullati con l'impressione di apposito timbro.

In base al verbale di accertamento gli interessati saranno ammessi al cambio delle fascette e dei bollini annullati con marche doppie per la tassa scambi.

Agli effetti del cambio le fascette ed i bollini di abbonamento verranno computati con la detrazione del quaranta per cento.

Abolizione della esenzione dalla imposta di fabbricazione per gli spiriti destinati alle industrie profumiere e di specialità medicinali.

Particolare importanza presenta l'articolo 5 del decreto col quale, in conseguenza del nuovo regime di tassa viene abrogato, a decorrere *dal 1° dicembre 1923,* il capoverso dell'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1672, relativo alla esenzione dell'aumento della imposta di fabbricazione degli spiriti destinati all'industria delle profumerie e delle specialità medicinali, diguisachè col 1° dicembre 1923 sui detti spiriti gli uffici doganali saranno tenuti a riscuotere la imposta di fabbricazione, per quelli di produzione interna e la sopratassa di confine su quelli importati dall'estero.

Abolizione dell'obbligo della riscossione della speciale tassa di bollo sui saponi e sulle profumerie importati dall'estero e diretti a privati consumatori.

Con lo stesso art. 5 viene abrogato l'art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1526, riguardante la riscossione da parte degli uffici doganali di confine della tassa di bollo di cui al medesimo art. 1, sui saponi e pro-

fumerie importati dall'estero e diretti a privati consumatori per cui *col 1° dicembre 1923* le dogane di confine non saranno più tenute ad esigere la tassa in questione.

Abolizione dell'abbonamento obbligatorio alla tassa di scambio per i saponi.

Con l'art. 5 si è infine abrogato l'art. 12, primo e secondo comma, del regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, relativo all'abbonamento obbligatorio alla tassa di bollo di scambio sui saponi e, pertanto, *dal 1° dicembre 1923*, per gli scambi tra commercianti di saponi profumati, la tassa dovrà essere corrisposta nelle forme stabilite dal regio decreto 18 marzo 1923, e cioè mediante l'apposizione sulle fatture delle prescritte marche doppie o, quando la tassa sia di importo superiore a L. 1000, mediante banco-giro postale.

Aumento della tassa di registro per le compre-vendite di vini spumanti e acque minerali in bottiglia, di profumerie e specialità medicinali.

L'art. 4 del decreto si occupa della tassa di registro stabilita dall'art. 3, lettera *a*, della tariffa sulle tasse di registro che viene elevata a L. 3 per cento per le compre-vendite fra commercianti di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, di specialità medicinali e profumerie.

Cambio delle fascette bollate e dei bollini di abbonamento.

Col 31 marzo 1924 cesseranno di avere effetto le disposizioni transitorie contemplate dal decreto in esame per regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova forma di tassazione delle profumerie e specialità medicinali, dei vini spumanti e delle acque minerali in bottiglia e pertanto (art. 6 del decreto) a datare *dal 1° aprile 1924* i detentori di fascette bollate e di bollini di abbonamento per la riscossione della tassa sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini spumanti ed acque minerali rimasti inutilizzati, potranno ottenerne il cambio con altri valori bollati.

Il cambio in parola è subordinato alle condizioni che gli interessati ne facciano domanda, consegnando agli uffici del registro, *non oltre il 30 giugno 1924* le fascette ed i bollini non utilizzati e che questi siano ancora riuniti in fogli interi o in mezzi fogli.

Il cambio verrà effettuato dagli uffici del registro computando le fascette con la detrazione dell'abbuono del 5 per cento e i bollini di abbonamento con la detrazione dell'abbuono del 10 per cento.

Non sarà ammesso il cambio per le fascette e bollini già tagliati o staccati dai fogli dei quali facevano parte.

Le fascette e i bollini ritirati dagli uffici del registro dovranno da questi, nei primi dieci giorni del mese di luglio 1924, venire concentrati presso i competenti magazzini provinciali e compartimentali.

Il Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni per il ritiro delle fascette e bollini in questione dai magazzini compartimentali e provinciali dei valori bollati.

Sanzioni.

Nei riguardi della tassa di scambio stabilita dal presente decreto per vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, per le profumerie e le specialità medicinali, sono applicabili ai termini dell'art. 7 del decreto tutte le disposizioni e sanzioni recate dal regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, e dagli articoli 34, 35 e 36 del regio decreto 26 ottobre 1923, n. 2275.

S'intende che fino al 31 marzo 1924, data con la quale cesseranno di avere efficacia le disposizioni transitorie stabilite per il passaggio dalla vecchia alla nuova forma di tassazione seguiteranno ad avere vigore le sanzioni di cui agli articoli 3 del regio decreto legge 28 dicembre 1922, n. 1671, nei riguardi delle profumerie e specialità medicinali e 5 del regio decreto legge 28 dicembre 1922, n. 1672, nei riguardi dei vini spumanti e delle acque minerali in bottiglia.

⚙ ⚙ Le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni, ristoranti, trattorie, caffè, latterie, circoli, clubs, ecc.

Alberghi, locande e pensioni. - Tasse di bollo. — *Le note e conti degli alberghi, locande o pensioni sono soggetti alle seguenti tasse:*

a) *se considerati di lusso: tassa proporzionale comprensiva dell'addizionale, per ogni cento lire, lire 8;*

b) *se considerati di prima e di seconda categoria: tassa proporzionale comprensiva dell'addizionale, per ogni 100 lire, lire 4;*

La tassa viene liquidata ed applicata sull'intero importo della nota o conto, comprendendo nell'imponibile anche le spese di riscaldamento e telefono. Saranno invece da escludersi la percentuale di servizio e gli eventuali sborsi del proprietario per conto del cliente. Quando la cifra della tassa liquidata presenta una frazione di dieci centesimi di tassa, questa frazione è abbandonata.

La tassa per ogni conto non può mai essere inferiore a centesimi dieci.

La cifra della tassa, da indicarsi sulla nota o conto, deve corrispondere con precisione al valore impresso sulle marche da bollo applicate in conformità al comma seguente.

Il pagamento della tassa deve farsi con apposite marche doppie « *Alberghi* » da apporsi sulle note o conti a madre-figlia, *da annullarsi con perforatore od impressione a inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca.* La sezione recante l'effigie sovrana deve restare aderente alla figlia. *Le matrici delle note e conti devono conservarsi per tre anni.*

c) *altri alberghi, locande e pensioni: tassa proporzionale comprensiva dell'addizionale, per ogni cento lire, lire 0,50.*

Il pagamento della tassa si effettua come sopra, soltanto invece che le marche « alberghi » debbono essere usate le solite marche per la tassa lusso e scambi.

Note. — 1° I conti delle consumazioni fatte nei ristoranti degli alberghi, locande e pensioni, assegnati alla 1ª e 2ª categoria, *dalle persone che non vi sono alloggiate*, le quali hanno l'abbonamento ai soli pasti, ma pagano le consumazioni, anzichè volta per volta, in base a conti settimanali o men-

sili, vanno assoggettati alla tassa di bollo, in ragione del numero dei pasti consumati, stabilita per i conti di ristoranti e trattorie assegnati alla 1ª e 2ª categoria e cioè:

a) per ogni pasto d'importo non superiore alle L. 20 - Tassa cent. 20;

b) per ogni pasto d'importo superiore a L. 20 - Tassa fissa cent. 20 e tassa graduale di cent. 30 per persona.

La tassa ragguagliata al numero complessivo dei pasti dovrà essere pagata mediante marche da applicarsi sul conto compilato all'atto del pagamento della somma corrisposta alla pensione.

2° I registri che gli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti, a termine delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui danno alloggio, sono soggetti per ogni foglio alla tassa fissa di lire 2. La tassa può essere pagata con bollo a punzone o con marche, le quali devono essere apposte ed annullate dagli Uffici del Registro.

Ristoranti e trattorie. — *Le note e conti dei ristoranti e delle trattorie sono soggetti alle seguenti tasse:*

a) *se qualificati di lusso od extra: per qualunque importo a persona, tassa graduale di lire 1;*

b) *se assegnati alla 1ª e 2ª categoria ed alle altre categorie o non classificati, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi a caffè, birrerie, latterie e ristoranti dei circoli e clubs: per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone, tassa fissa L. 0,20; quando il conto supera L. 20, oltre la tassa fissa di centesimi venti, per ogni persona tassa graduale di L. 0,30.*

Il pagamento della tassa deve farsi nel modo stabilito sopra per gli alberghi, soltanto coll'applicazione delle marche ordinarie per la tassa di scambio.

La tassa può essere pure corrisposta con punzone. *Le matrici delle note e conti debbono essere conservati per tre anni.*

Note. — 1° Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars annessi agli alberghi, locande e pensioni quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta, devono soddisfare la tassa di bollo in conformità a quanto è sopra stabilito pei ristoranti. Lo stesso trattamento va fatto in confronto delle persone accedenti ai detti ristoranti e bars le quali non siano alloggiate nell'albergo, locanda o pensione.

2° Chi paga il conto di ristorante o trattoria alla fine della settimana o del mese, o ad altro periodo, deve soddisfare le tasse come sopra in ragione di ogni pasto o di ogni consumazione.

Caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs. — *Le note ed i conti d'importo non inferiore ad una lira che devono essere rilasciati nei caffè,*

birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs per consumazioni di bocca, quando non costituiscono servizi di ristorante o di trattoria propriamente detti, sono soggetti alla tassa fissa di cent. 10.

Rientrano in tale categoria le somministrazioni, fatte negli esercizi sopradetti,(1) di caffè con uovo, caffè con panna, cioccolatto e panna, the con panna, burro « porzione », tazzina di panna, zabaglione, brioches, paste, panini, gelati, biscotti, quando l'importo superi lire una.

Le note ed i conti relativi a tali consumazioni dovranno essere rilasciati su foglietti preventivamente bollati, cioè muniti in antecedenza di punzone o di marca da bollo da cent. 10 a cura dell'Ufficio del Registro.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 le tasse di bollo, relativamente alle note e conti d'importo non inferiori ad una lira, per consumazioni fatte nei caffè, bars, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, verranno riscosse esclusivamente in modo virtuale e in somma fissa annuale a mezzo di convenzioni obbligatorie, in base al consumo medio effettivo dei conti degli anni precedenti al reddito iscritto nei ruoli dell'imposta di R. M. ed a tutti quegli altri elementi di valutazione che gli Uffici del Registro e le Intendenze potranno raccogliere anche a mezzo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei Comandi della R. Guardia di Finanza.

Non sarà consentito alcun rimborso di tassa per i foglietti bollati che al 31 dicembre 1923 si trovassero ancora presso i detti esercizi.

Per gli esercizi che iniziano la loro attività dopo l'entrata in vigore del decreto legge e per i quali non possa farsi riferimento alle bollazioni fatte negli anni precedenti, le Intendenze e gli Uffici del Registro potranno procedere in via approssimativa, in base ai canoni stabiliti per altri esercizi vicini e sentiti l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Comando delle guardie di finanza.

Nessun abbuono spetterà agli esercenti sull'importo della tassa qualunque sia l'ammontare del canone da essi dovuto.

Il canone annuo stabilito con la convenzione di abbonamento dovrà essere pagato dagli esercenti al competente Ufficio del Registro e Bollo in rate quadrimestrali anticipate, scadenti non più tardi del giorno 15 del primo mese di ciascun quadrimestre, con imputazione all'apposito capitolo.

Il ritardo nel pagamento sarà punito con l'applicazione di una sopratassa eguale al 12 per cento della rata di tassa dovuta.

Per gli esercizi che venissero aperti durante l'anno l'importo della tassa verrà stabilito proporzionalmente al tempo dell'attività dell'esercizio durante l'anno.

Gli esercenti abbonati dovranno tenere esposto in modo visibile nell'esercizio un cartello con la scritta « Abbonamento al bollo per la tassa di centesimi dieci sulle consumazioni d'importo non inferiore ad una lira. - Ufficio del Registro di..... ». (Ufficio presso il quale la tassa viene pagata in abbonamento).

(1) Vi sono comprese anche le somministrazioni fatte in altri simili esercizi, quali, ad esempio, le rosticcerie, le mescite, le fiaschetterie, i negozi da vinaio, le cantine, le mense, le pasticcerie, i buffets delle stazioni e dei teatri, le bottiglierie e simili.

La mancanza del cartello sarà punita con la pena pecuniaria di lire 30.

Dall'abbonamento sono esclusi i conti per servizi di ristorante e trattoria di che all'articolo 2 della tariffa, i quali sono soggetti alla tassa mediante marche lusso e scambi o punzone, e di questa esclusione si dovrà far risultare chiaramente nel testo della convenzione.

Le convenzioni di abbonamento per il 1924 dovranno essere stipulate entro il mese di dicembre del corrente anno.

Tali convenzioni sono stipulate dalle Intendenze di Finanza per gli esercizi di 1ª classe e cioè per gli esercizi inscritti nei ruoli dell'imposta di R. M. con un reddito superiore a L. 6000 e dagli Uffici del Registro e Bollo per gli esercizi di 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe aventi sede nel loro distretto.

Le nuove disposizioni sul bollo delle cambiali

Cambiali a vista nel Regno. — *Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quelli a certo tempo vista,* nei quali non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente i quattro mesi dalla data dell'accettazione o dalla presentazione al visto, *sono soggette a datare* **dal 15 novembre 1923** *al trattamento delle cambiali aventi scadenza non superiore a quattro mesi.*

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di accettazione, dovranno, a cura del detentore, entro i 15 giorni successivi, al compimento dei quattro mesi, essere presentate all'Ufficio del Registro, perchè il bollo sia completato col pagamento della differenza della tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai quattro mesi e non ai sei mesi. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo il compimento del detto termine di quattro mesi.

Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i sei mesi dalla data di accettazione, ed in tal caso dovrà effettuarsi il pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai sei mesi.

Qualunque infrazione alle disposizioni sopraccennate è punita con pena di centoventi volte la tassa o la parte di tassa non pagata col minimo di lire trenta e renderà altresì applicabile l'inefficacia cambiaria.

Cambiali nel Regno - Copie, seconde e ulteriori. — *Le copie, le seconde ed ulteriori di cambio sono soggette* **a datare dal 15 novembre 1923,** *alla tassa fissa di lire 3,10 senza aumento per addizionale.* Il pagamento si effettua con carta bollata per cambiali o con marche a tassa fissa; in questo caso le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del Registro.

Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio con la tassa fissa di L. 3,10, deve presentarsi all'Ufficio del Registro anche la prima di cambio od una delle copie debitamente bollata, ovvero una dichiarazione

del Ricevitore del Registro, comprovante l'eseguito pagamento della maggior tassa graduale. La prima di cambio o la copia che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale, deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura.

Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nella medesima.

Nota. — In questa tassa è compresa la tassa fissa di cent. 10 per la quietanza. Quando la prima e quella per duplicato siano già state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato non si applica la tassa fissa, ma quella graduale.

Cambiali dall'estero. — *Per le cambiali ed altri effetti di commercio, aventi scadenza non superiore a quattro mesi, provenienti dall'estero,* in quanto siano assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine, occorre la tassa fissa di lire 0,10 e la tassa graduale di metà della tassa per le cambiali a scadenza non superiore a 4 mesi.

Le cambiali e gli altri effetti di commercio, *aventi scadenza superiore a 4 mesi, provenienti dall'estero, prima di farne uso, sono soggette al seguente trattamento:*

1° Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi

	Tassa fissa	Tassa graduale
quando la somma non supera L. 100 . . .	0,10	0,20
quando la somma supera L. 100 e non L. 200	0,10	0,40
» » . » 200 » » 300	0,10	0,60

e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di L. 0,20, due lire in più per ogni 1000 lire o frazione di mille lire.

2° Cambiali ed altri effetti di commercio *con scadenza superiore a sei mesi,* tassa fissa L. 0,10, tassa graduale, il doppio delle tasse di che al n. 1;

3° Cambiali ed altri effetti di commercio *con data e scadenza in bianco* o mancanti dell'una o dell'altra, tassa fissa L. 0,10; tassa graduale, il doppio delle tasse di che al n. 1.

4° Cambiali ed altri effetti di commercio *in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine,* tassa fissa L. 0,10, tassa graduale la metà delle tasse suindicate.

Gli atti provenienti dalla Libia, in caso d'uso, debbono essere assoggettati ad una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per gli stessi atti fatti nel Regno, col pagamento quindi della differenza quando questa sia

maggiore. Il pagamento si effettua con marche a tassa graduale e visto per bollo.

Quando la tassa viene corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del Registro. Si fa eccezione per le cambiali di importo non superiore a lire diecimila o a lire cinquèmila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi. In questi casi le marche possono essere apposte dalla persona che per la prima volta fa uso della cambiale nel Regno e venire annullate con la firma in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della firma. La firma che annulla le marche deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso della cambiale.

Nota. — La tassa fissa di centesimi dieci rappresenta la tassa di quietanza.

Cambiali dall'estero - Copie, seconde e ulteriori. — Valgono le stesse norme per le cambiali nel Regno; copie, seconde ed ulteriori tassa fissa di L. 3,10.

Cambiali in bianco. — Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra, tassa fissa di L. 0,10, tassa graduale il doppio della tassa per le cambiali scadenza superiore ai quattro mesi e non ai sei mesi.

Cambiali - Modo di pagamento e note. — Il pagamento si effettua colla carta bollata e marche per cambiali o visto per bollo.

È obbligatorio l'uso della carta bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio.

Quando le cambiali ed altri effetti di commercio siano per somma eccedente i limiti a cui, secondo le disposizioni del regolamento, giunge la carta bollata, il completamento di tassa viene riscosso mediante applicazione di marche che devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del Registro.

Quando le marche da applicare superino il numero consentito dal regolamento (quattro marche) gli Uffici del Registro riscuoteranno la differenza col visto per bollo.

Le Intendenze di Finanza possono però concedere agli Istituti di credito, ai banchieri, ai commercianti che ne facciano domanda di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri stampati o litografati, per le cambiali ed altri effetti di commercio, per qualsiasi somma, purchè sui detti modelli sia impressa l'indicazione dell'Istituto o della ditta emittente.

Nota. — Non è dovuta tassa particolare di bollo per i fogli aggiunti alle cambiali ed agli altri effetti di commercio per scrivervi girate, accettazioni, avalli ed altri simili dichiarazioni.

Cambiali pagabili all'estero. — Per le cambiali ed altri effetti di commercio, *aventi scadenza non superiore a quattro mesi,* creati nel Regno e pagabili all'estero, tassa fissa di L. 0,10; tassa graduale la metà della tassa che occorre per le cambiali, scadenza non superiore a quattro mesi. Cambiali ed altri effetti di commercio *aventi scadenza non superiore ai quattro mesi,* creati nel Regno e pagabili all'estero, tassa fissa di L. 0,10; tassa graduale la metà della tassa per *le cambiali aventi scadenza superiore a quattro mesi.*

Cambiali - Scadenza non superiore a quattro mesi. — La tassa graduale di bollo per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non superiore a quattro mesi, è stabilita, *a datare dal 15 novembre 1923,* come segue:

quando la somma non supera				L.	200	tassa L.	0,20
quando la somma supera	L.	200	e non	L.	400	» »	0,40
» »	»	400	»	»	600	» »	0,60
» »	»	600	»	»	800	» »	0,80
» »	»	800	»	»	1000	» »	1,20
» »	»	1000	»	»	2000	» »	2,40
» »	»	2000	»	»	3000	» »	3,60
» »	»	3000	»	»	4000	» »	4,80
» »	»	4000	»	»	5000	» »	6,00

e così di seguito L. 1,20 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Le tasse suindicate sono comprensive dell'addizionale; oltre ad esse occorre la tassa fissa di quietanza di L. 0,10.

Cambiali - Scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi. — Le cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi sono soggetti alle seguenti tasse:

						Tassa fissa	Tassa graduale
quando la somma non supera	L.	100	.	.	.	0,10	0,20
quando la somma supera	L.	100	e non	L.	200	0,10	0,40
» »	»	200	»	»	300	0,10	0,60
» »	»	300	»	»	400	0,10	0,80
» »	»	400	»	»	500	0,10	1,20

e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10, quella graduale di L. 0,20, e cioè lire 2,40 in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Cambiali - Scadenza superiore a sei mesi. — Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi, tassa fissa di L. 0,10; tassa graduale il doppio delle tasse per le cambiali scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi.

TASSE DI BOLLO SULLE CAMBIALI

compresa la tassa fissa di quietanza in L. 0,10 e l'addizionale del 20 per cento

di che all'art. 1 del R. Decreto 16 ottobre 1921, N. 1522.

Importo della cambiale (fino a lire)	PAGABILI NEL REGNO			PAGABILI ALL'ESTERO		
	sino a 4 mesi	sino a 6 mesi	oltre 6 mesi o in bianco	sino a 4 mesi	sino a 6 mesi	oltre 6 mesi o in bianco
100		0,30	0,50		0,20	0,30
200	0,30	0,50	0,90	0,20	0,30	0,50
300		0,70	1,50		0,40	0,70
400	0,50	0,90	1,90	0,30	0,50	0,90
500		1,30	2,50		0,60	1,30
600	0,70	1,50	2,90	0,40	0,70	1,50
700		1,70	3,50		0,80	1,70
800	0,90	1,90	3,90	0,50	0,90	1,90
900		2,10	4,50		1,20	2,10
1,000	1,30	2,50	4,90	0,70	1,30	2,50
1,500		3,70	7,30		1,80	3,70
2,000	2,50	4,90	9,70	1,30	2,50	4,90
2,500		6,10	12,10		3,00	6,10
3,000	3,70	7,30	14,50	1,90	3,70	7,30
3,500		8,50	16,90		4,20	8,50
4,000	4,90	9,70	19,30	2,50	4,90	9,70
4,500		10,90	21,70		5,40	10,90
5,000	6,10	12,10	24,10	3,10	6,10	12,10
6,000	7,30	14,50	28,90	3,70	7,30	14,50
7,000	8,50	16,90	33,70	4,30	8,50	16,90
8,000	9,70	19,30	38,50	4,90	9,70	19,30
9,000	10,90	21,70	43,30	5,50	10,90	21,70
10,000	12,10	24,10	48,10	6,10	12,10	24,10
11,000	13,30	26,50	52,90	6,70	13,30	26,50
12,000	14,50	28,90	57,70	7,30	14,50	28,90
13,000	15,70	31,30	62,50	7,90	15,70	31,30
14,000	16,90	33,70	67,30	8,50	16,90	33,70
15,000	18,10	36,10	72,10	9,10	18,10	36,10
16,000	19,30	38,50	76,90	9,70	19,30	38,50
17,000	20,50	40,90	81,70	10,30	20,50	39,90
18,000	21,70	43,30	86,50	10,90	21,70	43,30
19,000	22,90	45,70	91,30	11,50	22,90	45,70
20,000	24,10	48,10	96,10	12,10	24,10	48,10
21,000	25,30	50,50	100,90	12,70	25,30	50,50
22,000	26,50	52,90	105,70	13,30	26,50	52,90
23,000	27,70	55,30	110,50	13,90	27,70	55,30
24,000	28,90	57,70	115,30	14,50	28,90	57,70
25,000	30,10	60,10	120,10	15,10	30,10	60,10
26,000	31,30	62,50	124,90	15,70	31,30	62,50
27,000	32,50	64,90	129,70	16,30	32,50	64,90
28,000	33,70	67,30	134,50	16,90	33,70	67,30
29,000	34,90	69,70	139,30	17,50	34,90	69,70
30,000	36,10	72,10	144,10	18,10	36,10	72,10
31,000	37,30	74,50	148,90	18,70	37,30	74,50
32,000	38,50	76,90	153,70	19,30	38,50	77,70
33,000	39,70	79,30	158,50	19,90	39,70	79,30
34,000	40,90	81,70	163,30	20,50	40,90	81,70
35,000	42,10	84,10	168,10	21,10	42,10	84,10
36,000	43,30	86,50	172,90	21,70	43,30	86,50
37,000	44,50	88,90	177,70	22,30	44,50	88,90
38,000	45,70	91,30	182,50	22,90	45,70	91,30
39,000	46,90	93,70	187,30	23,50	46,90	93,70
40,000	48,10	96,10	192,10	24,10	48,10	96,10
41,000	49,30	98,50	196,90	24,70	49,30	98,50
42,000	50,50	100,90	201,70	25,30	50,50	100,90
43,000	51,70	103,30	206,50	25,90	51,70	103,30
44,000	52,90	105,70	211,30	26,50	52,90	105,70
45,000	54,10	108,10	216,10	27,10	54,10	108,10
46,000	55,30	110,50	220,90	27,70	55,30	110,50
47,000	56,50	112,90	225,70	28,30	56,50	112,90
48,000	57,70	115,30	230,50	28,90	57,70	115,30
49,000	58,90	117,70	235,30	29,50	58,90	117,70
50,000	60,10	120,10	240,10	30,10	60,10	120,10

Libri di commercio obbligatori.

Nell'interesse generale del commercio, *la legge* (1) *prescrive ai commercianti* di tenere i seguenti tre libri:

a) un *giornale* in cui si registrano giorno per giorno le varie operazioni compiute ed ogni mese le spese di casa;

b) il libro *inventari* in cui ogni anno si notano tutti i beni mobili e immobili, i debiti e i crediti;

c) il *copialettere* in cui si copia (di solito con mezzi meccanici) la corrispondenza spedita; si deve poi conservare la corrispondenza ricevuta.

Le società per azioni debbono inoltre tenere: *a)* il libro dei *soci; b)* il libro delle *deliberazioni delle assemblee generali; c)* il libro delle *deliberazioni degli amministratori.*

Prima di essere posti in uso i libri obbligatori debbono essere bollati e presentati al competente magistrato per la numerazione e le firme; ogni anno il giornale deve essere vidimato immediatamente sotto l'ultima scrittura.

I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine e abrasioni; le eventuali cancellature debbono farsi in modo che le parole cancellate rimangano leggibili.

I libri devono conservarsi per almeno dieci anni dalla data dell'ultima scrittura.

Tasse di bollo. — Il *libro giornale* ed il *libro degli inventari* vanno soggetti per ciascun foglio alla tassa di bollo di L. 0,10. Il pagamento della tassa si fa con marche o con bollo a punzone e quando la tassa viene pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del Registro.

Il *libro copialettere* va soggetto alle seguenti tasse:

fino a 400 pagine, numerate, tassa graduale di L. 2;

per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in più delle prime 400, tassa graduale di L. 0,50.

Tali tasse, comprensive dell'addizionale, sono applicabili ai copialettere che verranno presentati per la bollazione dal 15 novembre 1923.

(1) Vedi Codice di Commercio, Libro I, Titolo IV, art. 21 e seguenti.

Il pagamento si effettua con marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata, prima che il copialettere sia presentato al giudice o al pretore per la dichiarazione di cui all'art. 23 del Codice di Commercio. In mancanza di tale presentazione la tassa è dovuta prima che il libro sia posto in uso.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del Registro possono essere apposte ed annullate dal Tribunale o dalla Pretura col proprio bollo.

Tasse di concessione governativa. — *La prima vidimazione* del libro giornale e del libro degli inventari di che all'art. 23 del codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle società commerciali a norma dell'art. 140 dello stesso codice è, per ciascun volume vidimato, di L. 10 (comprensiva dell'addizionale) se il libro non supera le 200 pagine; (1) di L. 10 (tassa principale) più L. 2 tassa addizionale, ed in totale L. 12, quando il libro supera le 200 pagine fino a 400; di L. 30 (tassa principale) ed addizionale di L. 6, totale L. 36, quando il libro supera le 400 pagine.

La vidimazione annuale del libro giornale pure prescritta dall'art. 23 citato è soggetta alle seguenti tasse: (2)

Quando i libri contengono un numero di pagine non superiore a 200: tassa, (1) comprensiva dell'addizionale, di L. 6.

Quando contengono un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400: tassa principale L. 10, addizionale L. 2, totale L. 12.

Quando contengono un numero di pagine superiore a 400: tassa principale di L. 30 e addizionale di L. 6 ed in totale L. 36.

Gli altri libri obbligatori di commercio sono soggetti pure alle tasse di cui sopra. Il libro copialettere quando ha un numero di pagine inferiore a 200, è soggetto alla tassa comprensiva dell'addizionale di L. 6. Per ogni cento pagine o frazione di cento pagine in più delle prime duecento, L. 2. (3)

Nel prospetto sopra esposto si è tenuto conto delle modifiche apportate dal R. Decreto legge 11 novembre 1923, n. 2447, che stabilisce aumenti per le tasse fisse di concessione governativa d'importo fino a L. 9,60.

Come abbiamo sopra riferito, le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e fino a che non verranno istituite le nuove marche, si continueranno per la prima vidimazione del libro giornale, per la vidimazione annuale dei libri di commercio, compreso il copialettere fino a 200 pagine, le marche per concessioni governative e per atti amministrativi, le quali saranno vendute al loro attuale valore, rappresentato dalla tassa principale e dall'aumento del 20 per cento a titolo di addizionale, salvo a completarne l'importo con l'applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi col bollo d'ufficio.

(1) R. Decreto legge 11 novembre 1923, n. 2447.
(2) R. Decreto legge 10 aprile 1921, n. 444, art. 3.
(3) R. Decreto legge 16 ottobre 1921, n. 1522, art. 3.

Avvisi e manifesti al pubblico

Avvisi e manifesti su carta affissi al pubblico. — Gli stampati ed i manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, sono soggetti alle seguenti tasse:

1° - *Gli avvisi in genere destinati a rimanere affissi per un sol giorno:*

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . .	tassa graduale	L. 0,10
non superiore a 70 decimetri quadrati . . .	id.	» 0,20
non superiore ad un metro quadrato	id.	» 0,30
superiore ad un metro quadrato	id.	» 0,50

2° - *Avvisi in genere destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:*

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . .	tassa graduale	L. 0,20
non superiore a 70 decimetri quadrati . . .	id.	» 0,40
non superiore ad un metro quadrato	id.	» 0,70
superiore ad un metro quadrato	id.	» 1 —

3° - *Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli, destinati a rimanere affissi per un sol giorno:*

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore ai 15 decimetri quadrati . . .	tassa graduale	L. 0,20
non superiore ai 70 decimetri quadrati . . .	id.	» 0,40
non superiore ad un metro quadrato	id.	» 0,70
superiore ad un metro quadrato	id.	» 1 —

4° - *Avvisi illustrati con figure, concernenti i pubblici spettacoli e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:*

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . .	tassa graduale	L. 0,40
non superiore a 70 decimetri quadrati . . .	id.	» 0,70
non superiore ad un metro quadrato	id.	» 1 —
superiore ad un metro quadrato	id.	» 2 —

Le tasse anzidette sono comprensive dell'addizionale e possono essere corrisposte mediante carta bollata, marche o bollo a punzone.

Se la tassa è corrisposta con marche, queste, oltrechè dagli Uffici del Registro, possono essere annullate direttamente dalla parte con la scritturazione o la impressione della data. Le marche da bollo applicate sugli avvisi stampati possono anche annullarsi imprimendo sulle medesime, parti di una o più linee di stampa.

Nota. — Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta, agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova tassa, nella misura dovuta per l'intero affisso.

Sugli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intera superficie del foglio che li contiene.

Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'Ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, è concessa la riduzione progressiva nel modo seguente:

del quinto - fino a mille esemplari, detratti i primi cento;

di due quinti - per ogni maggiore numero oltre i mille.

Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante pittura o con altro mezzo diverso dalla carta. — Gli avvisi, le tabelle e le targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta sono soggetti alle seguenti tasse:

1° - *Avvisi in genere:*

per ogni avviso di dimensione non superiore a 25 decimetri quadrati, tassa graduale L. 1;

non superiore a 50 decimetri quadrati, tassa graduale L. 2;

superiore a 50 decimetri quadrati: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato, tassa graduale L. 3.

La *tassa è annuale,* vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 150.

2° - *Avvisi luminosi ottenuti con la riunione di lettere e disegni fissati sopra un' armatura o sopra un sostegno qualsiasi per rendere un annunzio visibile di notte:*

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, L. 3.

La *tassa è semestrale,* vale per l'intero semestre dell'anno solare ed è riscossa in modo virtuale in base a denunzia.

La tassa stessa è raddoppiata per gli avvisi contenenti più di cinque annunzi distinti e non oltre 10; è triplicata se gli annunzi sono più di dieci e non oltre venti; è quintuplicata se gli annunzi superino il numero di venti.

La detta tassa semestrale non può esser superiore a L. 375.

Qualora prima della fine del semestre non venga dichiarato all'Ufficio del Registro che l'avviso è stato soppresso, la tassa si rende applicabile sino a tutto il semestre nel quale viene eseguita l'anzidetta dichiarazione e deve essere pagata entro i venti giorni del primo mese di ciascun semestre.

3° - *Avvisi luminosi ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto nello stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:*

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi: L. 6.

La *tassa è mensile* senza frazioni e si corrisponde a mezzo di abbonamento entro i primi dieci giorni dall'inizio del mese.

Per i cinematografi si possono fare convenzioni apposite.

Per il tardivo pagamento della tassa è applicabile la sopratassa del 12 per cento.

4° - *Tabelle e targhe* concernenti i divieti di caccia, di affissioni, di transito e simili, o la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà, comprese le targhe apposte sulle cose assicurate: si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai numeri 1 a 3.

Nota. — Il pagamento si effettua nel modo seguente: Sugli avvisi si applicano uno o più contrassegni metallici per un valore complessivo corrispondente alla tassa annuale dovuta. La vendita dei contrassegni è fatta dagli Uffici del Registro; la loro applicazione ai singoli avvisi è fatta a cura degli interessati.

Quando l'applicazione del contrassegno metallico venga riconosciuta praticamente difficile o quando la superficie degli avvisi sia superiore ai dieci metri quadrati, la tassa è percetta in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in doppio esemplare dalle persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, all'Ufficio del Registro del loro domicilio o sede.

Ogni avviso deve indicare nella parte inferiore, a sinistra, in carattere visibile, la data ed il numero della quietanza della tassa, l'ufficio che l'ha rilasciata, fatta eccezione per le tabelle o targhe concernenti il divieto di caccia per le quali basta che l'indicazione sia apposta sopra una tabella per ogni fondo o per ogni cento tabelle.

Quando gli avvisi debbono rimanere affissi per più anni, l'indicazione della tassa pagata il primo anno vale anche per gli anni successivi.

Fino a quando non sarà provveduto alla distribuzione dei contrassegni metallici, la tassa per tutti gli avvisi verrà percetta in modo virtuale.

Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili devono essere circoscritti da un poligono regolare e la tassa è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso. Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie è considerata per l'applicazione della tassa.

Sono concessi speciali abbuoni anche per gli avvisi fatti su materia diversa dalla carta quando raggiungono un determinato numero.

INDICE

Prefazione . . . . . pag. 3

Le tasse di bollo sulle ricevute ordinarie, quietanze, conti, note e fatture nelle vendite a privati e negli scambi commerciali . » 5

Ricevute e quietanze ordinarie . . . . . » 6
Prontuario delle tasse di bollo sulle quietanze ordinarie . . . . . » 6
Ricevute di privati e società commerciali . . . . . » 7
Quietanze e ricevute ordinarie, note, conti ed altri documenti provenienti dall'estero . . . . . » 8
Modo di pagamento della tassa . . . . . » 8
Quietanze e ricevute ordinarie relative a mandati emessi da pubbliche amministrazioni . . . . . » 8
Pagamenti fatti dallo Stato . . . . . » 9
Duplicati di ricevute, note, conti e fatture . . . . . » 9
Tabella indicante le tasse di bollo ordinarie . . . . . » 10
Tabella indicante le tasse di bollo sugli scambi commerciali . . . . » 12

Scambi commerciali . . . . . » 14
Che cosa s'intende per scambio . . . . . » 14
La tassa di bollo per gli scambi commerciali . . . . . » 14
La tassa di scambio per fatture oltre le lire 1000 . . . . . » 16
Scambio di merci importate dall'estero . . . . . » 16
Scambi di gaz e di energia elettrica . . . . . » 18
Resa di merci soggette a scambio . . . . . » 18
Scambi in sospeso . . . . . » 19
Forniture periodiche su piazza da commercianti grossisti a dettaglianti a mezzo di libretti di consegna . . . . . » 19

Scambi di generi di lusso . . . . . » 20
Fabbricanti che vendono ai privati . . . . . » 20
Fabbricanti che gestiscono negozi . . . . . » 21
Esercenti e lavoranti che vendono al consumatore . . . . . » 22
Lavoratori che vendono a chi acquista per rivendere . . . . . » 22
Merletti, pizzi, tulli e lavori e confezioni con merletti, pizzi e tulli; ricami a mano e lavori e confezioni con ricami a mano . . . . . » 23

Le principali esenzioni dalla tassa di scambio . . . . . » 25
Scambi di merci esportate all'estero . . . . . » 25
Scambi di generi di prima necessità . . . . . » 25
Pagamento nei quali la quietanza è rilasciata separatamente dalla fattura . » 26

Altre quietanze soggette a tassa fissa di bollo col massimo di lire una . . » 26

Quietanze soggette a tassa fissa di bollo col massimo di lire due . . . » 27

Stipendi e assegni a funzionari di pubbliche amministrazioni . . . . » 27

Documenti speciali soggetti a tassa di bollo . . . . . » 28
Scritture private di vendite di merci, bestiame e prodotti agrari . . . » 28
Note, stabiliti e doppi di commissioni . . . . . » 29

Lettere di accreditamento e di addebitamento ed estratti o copie di conti . pag. 30
Elenco esemplificativo di materie greggie e dei prodotti agrari soggetti alla tassa di bollo di L. 0,50 per cento di cui al n. 1, art. 7, R. D. 18 marzo 1923, n. 550 (allegato A) 31
Elenco prodotti chimici come da tariffa doganale soggetti alla tassa di scambio di L. 0,50 per cento come dal citato decreto (allegato B) 32

Le nuove disposizioni per gli scambi di vini spumanti, acque minerali, profumerie, specialità medicinali 35

Nuovo regime di tassazione per gli scambi di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, di profumerie e specialità medicinali 35
Disposizioni transitorie per regolare il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione 36
Abolizione della esenzione dalla imposta di fabbricazione per gli spiriti destinati alle industrie profumiere e di specialità medicinali 37
Abolizione dell'obbligo della riscossione della speciale tassa di bollo sui saponi e sulle profumerie importati dall'estero e diretti a privati consumatori . 37
Abolizione dell'abbonamento obbligatorio alla tassa di scambio per i saponi . 38
Aumento della tassa di registro per le compravendite di vini spumanti e acque minerali in bottiglie, ecc. 38
Cambio delle fascette bollate e dei bollini di abbonamento 38
Sanzioni 39

Le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni, ristoranti, trattorie, caffè, latterie, circoli, clubs, ecc. 40

Alberghi, locande e pensioni. Tasse di bollo 40
Ristoranti e trattorie 41
Caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs 41

Le nuove disposizioni sulle cambiali 44

Cambiali a vista nel Regno 44
Cambiali nel Regno - Copie seconde e ulteriori 44
Cambiali dall'estero 45
Cambiali dall'estero - Copie, seconde e ulteriori 46
Cambiali in bianco 46
Cambiali - Modo di pagamento e note 46
Cambiali pagabili all'estero 47
Cambiali - Scadenza non superiore a quattro mesi 47
Cambiali - Scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi 47
Cambiali - Scadenza superiore a sei mesi 47
Prontuario delle tasse di bollo sulle cambiali 48

I libri di commercio 49

I libri di commercio obbligatori 49
Tasse di bollo 49
Tasse di concessione governativa 50

Avvisi e manifesti al pubblico 51

Avvisi e manifesti su carta affissi al pubblico 51
Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante pittura o con altro mezzo diverso dalla carta 52